

## XLIII.

## MARTEDI 14 LUGLIO 1914

## Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 998
Disegni di legge (approvazione di)	
Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli Romani (N. 113) . . . . .	1000
Aumento di retribuzione ai ricevitori postali e telegrafici di terza classe, ai collettori ed ai portalettero rurali (N. 114) . . . . .	1001
Costruzione di un edificio per lo bibito gratuite ai poveri in Bagni di Montecatini (N. 115) . . . . .	1001
Maggiori assegnazioni o diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 107) . . . . .	1002
Maggiore assegnazione a favore del capitolo 69: «Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degl'immobili militari e materiale mobile del Genio militare» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 108) . . . . .	1003
(discussione di)	
Trattamento di pensione del personale di macchina dei battelli incrociatori addetto alla vigilanza finanziaria (N. 117) . . . . .	998
Oratori:	
MAURIGI, relatore . . . . .	998, 1000
RAVA, ministro delle finanze . . . . .	999
RUBINI, ministro del tesoro . . . . .	999
Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale (N. 100) - <i>Seguito</i> . . . . .	
Oratori:	
BLASERNA . . . . .	1006, 1018
CIAMICIAN . . . . .	1008, 1018
DANEO, ministro della pubblica istruzione . . . . .	1005, 1012, 1018, 1020, 1027, 1032, 1035, 1037, 1040, 1041
DE CESARE . . . . .	1009
DINI, relatore . . . . .	1018, 1020, 1027, 1029, 1032, 1033, 1037, 1040
GRANDI, ministro della guerra . . . . .	1033
PARPAGLIA . . . . .	1041
PATERNO . . . . .	1004, 1015

TODARO . . . . .	pag. 1011
TORRIGIANI LUIGI . . . . .	1007, 1018, 1031
Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta . . . . .	998
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	1004, 1005
DE CESARE . . . . .	1005
SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno . . . . .	1004
Per il primo centenario dell'istituzione dell'Arma dei Reali carabinieri . . . . .	997
Oratore:	
GRANDI, ministro della guerra . . . . .	997
Relazioni (presentazione di) . . . . .	1004
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	1043

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per il primo centenario dell'istituzione dell'Arma dei R. E. Carabinieri.

GRANDI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, ministro della guerra. Una urgente ed improrogabile ragione di ufficio mi costrinse ieri ad allontanarmi dall'Aula e con mio vero rammarico non mi trovai presente quando gli onorevoli senatori Rolandi Ricci e Spingardi vollero con patriottico pensiero innalzare una voce di plauso verso la beneme-

rita arma dei carabinieri Reali, plauso a cui unanime si associò quest'alto Consesso.

L'onorevole collega ministro del tesoro esprime il pensiero del Governo ed io non so astenermi dal segnalare oggi al Senato un atto veramente umanitario e civile compiuto dagli ufficiali e dai militi dei Reali carabinieri in occasione della celebrazione del primo centenario della fondazione dell'Arma, la costituzione cioè di un fondo permanente per concedere premi al valore e per sovvenire i carabinieri inabilitati al lavoro, o le famiglie di quelli morti per ragioni di servizio. Le oblazioni raccolte tra gli ufficiali e i carabinieri ascsero già alla cifra di venticinquemila lire, a cui va aggiunto un contributo del Ministero della guerra di diecimila lire. S. M. il Re volle con generoso pensiero che il fondo iniziale salisse alla cifra di centomila lire, onde, per mio mezzo, fece pervenire all'ente costituendo la cospicua somma di sessantacinquemila lire. (*Approvazioni*).

Ieri stesso, poichè S. M. si degnò di presenziare la solenne cerimonia commemorativa, io espressi alla M. S. tutta la viva gratitudine dell'esercito e dell'Arma dei carabinieri ed oggi sento il dovere di partecipare al Senato quest'atto munifico del nostro augusto e ben amato Sovrano. (*Vice approvazioni*).

#### Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta.

PRESIDENTE. Informo il Senato che, sebbene le notizie sulla salute di S. A. R. il Duca d'Aosta fossero ieri rassicuranti, pure, letto quel che si pubblicava oggi nei giornali, ho telegrafato all'Aiutante di campo di S. A. R. per avere precise notizie, ed appena avutele lo comunicherò al Senato. (*Approvazioni*).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo di giorni otto per motivi di salute i senatori Gatti Casazza e Sormani.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Discussione del disegno di legge: « Trattamento di pensione del personale di macchina dei battelli incrociatori addetto alla vigilanza finanziaria » (N. 117).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento

di pensione del personale di macchina dei battelli incrociatori addetto alla vigilanza finanziaria ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 117).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1914 ai macchinisti, elettricisti e fuochisti attualmente in servizio dei galleggianti adibiti alla vigilanza finanziaria, ed alle loro vedove ed orfani, è fatto diritto di liquidare la pensione con le stesse norme e nella misura stabilita per i sottufficiali della Regia guardia di finanza. A tal uopo, qualunque sia l'assegno mensile di cui goda il personale suddetto, è stabilito, nei riguardi della pensione, il seguente pareggiamento:

il macchinista liquida la pensione del maresciallo maggiore;

l'elettricista liquida la pensione del maresciallo capo;

il fuochista liquida la pensione del brigadiere;

in relazione ai soldi e soprassoldi corrispondenti alla rispettiva anzianità di servizio.

MAURIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. L'Ufficio centrale è stato unanime nel proporre l'approvazione di questo disegno di legge, quantunque non se ne sia dissimulate le conseguenze finanziarie abbastanza gravi, soprattutto in vista delle nuove organizzazioni, tanto coloniali quanto interne, che si riattaccano ai personali dipendenti dai servizi finanziari. Però l'Ufficio centrale ha unanimemente espresso il desiderio, che, pure approvando il disegno di legge già approvato dall'altra Camera, non se ne allarghi la portata in guisa da venirne sostanzialmente modificate le leggi relative alla Regia guardia di finanza.

Eguale ritiene che debba considerarsi

sottinteso l'obbligo che il Consiglio di Stato sia sempre consultato.

A questo riguardo io mi permetto di pregare le LL. EE. il ministro del tesoro e delle finanze a volerci dare affidamento che questo desiderio espresso dall'Ufficio centrale voglia essere accolto benignamente, e tenuto presente nelle ulteriori determinazioni.

RAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro delle finanze*. Essendo io il proponente di questo disegno di legge, debbo rispondere alle osservazioni fatte.

Sono lieto che l'Ufficio centrale approvi con sollecitudine questa riforma, che è un dovere dello Stato italiano verso i suoi marinai della finanza che, e lo vedemmo il giorno in cui S. M. il Re consegnò la bandiera al Corpo, espongono la loro vita per tutelare le finanze dello Stato. I tecnici delle macchine non sono considerati come guardie di finanza ma come semplici avventizi mentre senza interruzione di lavoro essi, notte e giorno, sono in servizio e danno tutta la loro opera a beneficio della finanza e della difesa dello Stato.

Io sono lieto che le disposizioni che noi abbiamo proposte siano accolte benignamente dall'Ufficio centrale e dal Senato e considero questo fatto come riconoscimento dei buoni servizi.

L'onorevole relatore senatore Maurigi, a nome suo e dell'Ufficio centrale, ha esposto due osservazioni, la prima che questi provvedimenti porteranno una maggiore e forte spesa al bilancio dello Stato; a questo riguardo io assicuro l'Ufficio centrale e il relatore che questi provvedimenti non potranno portare un aggravio superiore a quello previsto e specificato nella relazione che precede il disegno di legge. I calcoli sono già stati fatti anche dall'onorevole ministro del tesoro Rubini, e sono conti sicuri, si tratta di un personale ristretto, e anzi di una sistemazione, non di un ordinamento nuovo!

In secondo luogo il relatore e l'Ufficio centrale temono che il testo unico possa venire a modificare la legge sul Corpo delle guardie di finanza e le altre relative o portare in più ampio e diverso campo le disposizioni di questa legge, e si osserva che non si vorrà sentire il Consiglio di Stato.

Non vi può essere dubbio. Il parere del Consiglio di Stato è necessario ed è utile udirlo e seguirne l'autorevole voce; date le leggi nostre, questo dubbio espresso dall'Ufficio centrale mi pare eccessivo. Ad ogni modo, poichè ciò mi dà occasione di confermare meglio le cose, risponderò che il fare un testo unico, senza sentire il Consiglio di Stato, a me pare cosa impossibile, e io certo non la vorrei fare.

MAURIGI (*interrompendo*). Ma questo non è stato scritto nella relazione sul disegno di legge.

RAVA, *ministro delle finanze*. Il testo viene fatto con decreto Reale: e per necessità deve essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Era inutile, parmi, dirlo, ma posso assicurare l'Ufficio centrale che il Consiglio di Stato sarà sentito.

Anzi dirò che questa facoltà di formare un testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Guardie di finanza era già stata data al Governo con una legge precedente: quella del 29 dicembre 1910, n. 894. Poichè però sopraggiunse, dopo, la legge del 5 giugno 1913, n. 550, recante altri provvedimenti per la R. Guardia di finanza, il Consiglio di Stato non ha creduto che si potesse più considerare in vigore questa facoltà, e da ciò la determinazione del Ministero di ridomandare l'autorizzazione a formare questo testo unico, cioè per ordinare tutta la materia in forma chiara e organica. Ringrazio quindi l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale per le dichiarazioni espresse e mi riservo di dare ad ogni altra domanda le più ampie risposte.

Solo prego il Senato di aver un buon pensiero per quei valorosi nostri soldati.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, *ministro del tesoro*. Poichè il relatore dell'Ufficio centrale ha rivolto anche al ministro del tesoro le sue raccomandazioni, credo dover mio associarmi a ciò che già ha esposto l'ogregio mio collega ministro delle finanze; debbo però far notare all'onor. relatore che il presente provvedimento non riguarda il trattamento permanente avvenire di questo Corpo, ma ha opportunamente limitata la sua efficienza al trattamento di quel personale, che già si trovava in servizio allorquando andò in

attività la legge del 1902. Nessun dubbio che il personale assunto in seguito seguirà le norme della legge del 1906, vale a dire sarà ritenuto come incorporato nel Corpo delle guardie di finanza anche per il trattamento di pensione.

Il presente provvedimento si limita soltanto al personale che già si trovava in servizio, e che per ragioni speciali poteva anche ritenersi non obbligato a seguire le prescrizioni di una legge, che fu emanata dopo la sua assunzione. Quindi vede l'onor. Maurigi, vede l'Ufficio centrale che qui si tratta di una deviazione, ma nei minimi termini e rispetto ad una legge postuma; è una deviazione, la quale si limita a stabilire il trattamento di un personale che era già assunto fin dal 1902; dopo di allora, come già dissi, la legge ha il suo effetto per il nuovo personale assunto in servizio tanto pel Corpo delle guardie in genere, come per questi suoi speciali servizi.

Io spero che le osservazioni e le considerazioni fatte dal mio egregio amico e collega delle finanze, e quelle, che io ho avuto l'onore di esporre, potranno persuadere l'onor. Maurigi e l'Ufficio centrale che saranno seguite le raccomandazioni, che essi ebbero occasione di fare al Governo in argomento.

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Ringrazio gli onorevoli ministri delle loro dichiarazioni ampiamente soddisfacenti e concordanti col sentimento, che ha animato l'Ufficio centrale, che ha riferito su questo disegno di legge. Ne prendo atto con piacere e sono sicuro che sarà mantenuto quello che hanno promesso. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'art. 1°. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo precedente, dopo il periodo di prova, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, è considerato utile pel conseguimento della pensione.

(Approvato).

#### Art. 3.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, cessa qualsiasi contributo dello Stato per l'iscrizione del personale indicato nell'articolo 1 alla *Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai*.

La Cassa chiuderà i conti individuali e liquiderà le pensioni pei singoli iscritti al momento del loro collocamento a riposo, in corrispondenza dei versamenti ricevuti.

Le pensioni liquidate dalla Cassa saranno portate a deduzione di quelle che, a' termini della presente legge, dovranno essere pagate dal tesoro.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare ed a pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi relative all'ordinamento della Regia guardia di finanza o quelle che direttamente o indirettamente vi siano connesse o vi abbiano apportato delle modificazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli romani » (N. 113).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Sistemazione delle comunicazioni telefoniche dei Castelli romani ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 113).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggerò:

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato a provvedere alla costruzione delle seguenti tre linee interurbane:

a) linea diretta Roma-Valmontone, con filo di bronzo di 3 millimetri;

b) linea diretta Roma-Fiuggi, con filo di bronzo di 3 millimetri;

c) linea diretta Roma-Velletri, con filo di bronzo di 3 millimetri.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa per la costruzione di dette linee si provvederà con i fondi assegnati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: «Aumento di retribuzione ai ricevitori postali e telegrafici di terza classe, ai collettori ed ai portalettere rurali» (N. 114).**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione il disegno di legge: «Aumento di retribuzione ai ricevitori postali e telegrafici di terza classe ai collettori ed ai portalettere rurali».

Prego l'onor. senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

**D'AYALA VALVA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 114).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe sarà aumentata in ragione di lire 100, a cui sarà aggiunto un aumento del 5 per cento sulla retribuzione risultante dalla liquidazione triennale avente effetto dal 1° luglio 1914, in modo che, in ogni caso, l'aumento totale non superi le lire 150. Tale aumento avrà effetto a decorrere, per una metà dal 1° luglio 1915, e per l'altra metà dal 1° luglio 1916.

Avrà uguale aumento, nello stesso modo ripartito, la retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie di prima e seconda classe che, nella

liquidazione predetta risulterà di lire 1000 o di somma inferiore.

La retribuzione annua di ciascuna delle ricevitorie di prima e seconda classe che nella detta liquidazione risulterà compresa fra le lire 1000 e le 1150, sarà aumentata in modo da raggiungere 1150 lire.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ai collettori ed ai portalettere rurali, in servizio alla pubblicazione della presente legge, è concesso un aumento di retribuzione di lire cento annue per ciascuno, con decorrenza per metà dal 1° gennaio 1915, e per l'altra metà dal 1° gennaio 1916.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi al capitolo riferentesi alle retribuzioni del personale delle ricevitorie ed a quello degli agenti rurali, per l'esercizio finanziario 1914-15, le somme occorrenti per gli aumenti ed assegni speciali di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

«Costruzione di un edificio per le bibite gratuite ai poveri in Bagni di Montecatini» (Numero 115).

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: «Costruzione di un edificio per le bibite gratuite ai poveri in Bagni di Montecatini».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare con la Società delle Nuove Terme di Montecatini e con la Società esercente le Regie e le Nuove Terme una modificazione all'articolo 5 della convenzione approvata con legge 13 luglio 1911, n. 738, allo scopo di stabilire che l'edificio per le bibite gratuite ai poveri, designato nel detto articolo 5, possa sorgere in lo-

calità diversa da quella indicata nel primo comma dell'articolo stesso, ferme tutte le altre condizioni risultanti dalla convenzione.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14* » (N. 107).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del seguente disegno di legge: « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14* ».

Prego l'onor. senatore, segretario, D'Ayala Valva di darne lettura.

**D'AYALA VALVA, segretario, legge:**  
(V. Stampato N. 107).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,351,000 o le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

I limiti entro i quali, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1° della legge 26 giugno 1912, n. 710, il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra sulla somma di lire sessanta milioni, accordata dalla legge stessa sono, nei sotto indicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« *Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi* » da lire sei milioni a lire nove milioni;

« *Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, artiglieria e le mitragliatrici* » da lire cinque milioni a lire due milioni.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14.

## MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti . . . . .	L.	1,000
»	50. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 32) . . . . .	»	100,000
»	53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari . . . . .	»	800,000
»	55. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali . . . . .	»	250,000
»	56. Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare . . . . .	»	45,000
»	71. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa . . . . .	»	95,000
	<b>Totale delle maggiori assegnazioni . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>1,351,000</b>

## DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	5. Ministero - Indennità di missione . . . . .	L.	1,000
»	20. Stati maggiori (Assegni fissi) . . . . .	»	300,000
»	23. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi). . . . .	»	50,000
-	24. Corpi di fanteria - Truppe (Assegni fissi). . . . .	»	500,000
»	27. Corpi e servizi d'artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi) . . . . .	»	200,000
»	54. Materiale sanitario . . . . .	»	300,000
	<b>Totale delle diminuzioni . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>1,351,000</b>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore assegnazione a favore del capitolo n. 69: « Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del Genio militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione a favore del capitolo n. 60: « Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del Genio militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Ne do lettura.

## Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 800,000 a favore del capitolo n. 69: « Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazione.**

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Proroga di agevolazioni tributarie per le case popolari ed economiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a favore della Sardegna », approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri e di quegli altri or ora approvati.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale » (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica e nautica ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Oggi è il turno del senatore Paternò, secondo iscritto, al quale do facoltà di parlare.

PATERNÒ. Il Senato sa meglio di me che non è questo il momento di lunghi discorsi, i quali non possono approdare a nulla di pratico, e perciò, quantunque l'argomento si presti a delle estese considerazioni, se lo esaminassi nella sua ampiezza, non farei che una dissertazione accademica ai fini della legge. Risparmio perciò al Senato la noia di ascoltare un discorso ed a me il fastidio di farlo. Mi limiterò ad una sola interrogazione al ministro, che può avere un effetto pratico.

Non è una modifica che io chiedo, non un'aggiunta, ma una interpretazione che desidero sia

data dal ministro ad una disposizione che è nella tabella num. 1, dove è detto in nota:

« Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio di ruolo come insegnante di scuole medie e normali, come Regio Provveditore agli studi, come Ispettore centrale per le scuole medie e normali e come assistente delle Regie Università o degli Istituti governativi di istruzione superiore ».

Chiedo all'onorevole ministro se questa è una disposizione transitoria che vale solo per gli insegnanti che sono in carica, o se è una disposizione che ha valore anche per l'avvenire.

E dirò la ragione, perchè se è disposizione transitoria non ha che il valore di una disposizione che mira a soddisfare i desideri di persone, e ciò mi interessa poco; se è una disposizione che resta, ha degli effetti che sono importantissimi principalmente per quello che riguarda gli assistenti universitari. Avremo prestissimo occasione di discutere questo argomento degli assistenti universitari, che è stato finora trascurato; sembra non sia stata compresa l'importanza per il Paese e per la scienza italiana, della funzione degli assistenti. È stata considerata come una cosa accessoria. Spero di provare al contrario, che i giovani che dopo laureati sono accolti come assistenti attratti dall'utile della loro carriera, concorrono ad elevare il decoro della scienza e del sapere italiano.

La mia interrogazione è semplice, e prego l'onorevole ministro di volermi assicurare in proposito.

**Per la salute di S. A. R. il Duca d'Aosta.**

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare all'onorevole Presidente del Consiglio, il quale deve dar comunicazione al Senato di alcuni telegrammi pervenuti durante la notte circa lo stato di salute di S. A. R. il Duca di Aosta.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Segni di attenzione). Credo d'interpretare il desiderio del Senato comunicando le notizie che mi sono pervenute circa la salute di S. A. R. il Duca di Aosta.

Un bollettino delle 10 di questa mattina dice: « Persistono sintomi acuti, temperatura massima della notte 39.8. Polso 112-120; funzione cerebrale perfetta, notevole ancora la debolezza cardiaca ».

Ho avuto anche notizie ulteriori, arrivate proprio ora, le quali confermano che la riattivazione del male ha prodotto una crisi che non può non destare preoccupazioni; non si tratta di pericolo imminente, anzi si spera che in qualche giorno questa crisi possa essere superata, ma desta preoccupazioni la debolezza cardiaca dell'ammalato.

Queste sono le notizie che ho creduto obbligo mio di comunicare al Senato. Non ho bisogno di aggiungere che il Governo ha già fatto il suo dovere presentando a S. A. R. la Duchessa di Aosta i voti più fervidi per il rapido miglioramento dell'Augusto infermo.

*Voci.* Anche da parte del Senato.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Associandomi alle espressioni del Presidente del Consiglio, e a nome del Senato e mio, faccio voti che la guarigione del nostro illustro collega il Duca di Aosta possa presto compiersi, o che la sua cara esistenza sia a lungo conservata al bene della patria o all'onore della dinastia. (*Approvazioni vicisime*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa ai voti espressi sia dal Presidente del Consiglio, sia dall'onorevole De Cesare per la pronta guarigione di S. A. R. il Duca di Aosta. (*Approvazioni*),

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale ».

DANE0, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANE0, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il senatore Paternò mi ha chiesto se gli ex assistenti universitari, entrando in ruolo come insegnanti, avranno il beneficio transitorio o permanente di vedere calcolati, per tutti gli effetti legali, i loro anni di servizio nella nuova carriera di professori delle scuole medie. Mentre osservo che, in genere, l'interpretazione delle leggi è affidata ai corpi consultivi e deliberativi, dichiaro che, a rigor di termini, trattandosi di disposizione transitoria, appare che debba

trattarsi di un beneficio parimenti transitorio; e ne dico anche le ragioni.

La questione ha due aspetti: quello del computo degli anni per la pensione, e su ciò non credo possa esservi dubbio. Anche l'assistente è un servizio reso allo Stato e sarà computato agli effetti della pensione. Ma vi è l'altro del computo degli anni per effetto dei quinquenni. Ora, se questo fosse fatto a beneficio degli assistenti in modo permanente, ne verrebbe che negli stessi concorsi si avrebbero dei vincitori, i quali entrerebbero in carriera con lo stipendio iniziale minimo, e degli altri, che entrerebbero collo stipendio già accresciuto di uno o più decimi, secondo che avessero uno o due quinquenni di assistente. Quindi, non solo difficoltà di calcoli, ma condizione diversa tra insegnanti entrati con lo stesso concorso. E poi, come si fa ad accrescere uno stipendio in forza di quinquenni prima di averlo acquisito? Generalmente gli assistenti, che invero rendono utilissimi servizi allo Stato, si preparano, non per la scuola media, ma per il passaggio alla scuola universitaria. E se talora, per ragioni particolari, credono di entrare nell'insegnamento medio, non sembra debbano iniziare la loro carriera in condizioni assolutamente diverse dagli altri concorrenti, i quali possono benissimo anche essi aver reso anteriori servizi allo Stato in altre carriere.

Anche sotto l'aspetto del carico che non verrebbe al Tesoro, non converrebbe concedere il beneficio del computo degli anni di servizio di assistenti agli effetti degli aumenti quinquennali a coloro, che entreranno nell'insegnamento medio successivamente alla prima applicazione di questa legge; poichè il detto carico varierebbe, secondo che i vincitori di un concorso avessero prestato o no servizio di assistenti. Queste le considerazioni, che m'inducono ad essere molto riservato ed anzi non propenso alla interpretazione vagheggiata dall'onorevole Paternò.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Io sapevo che una interpretazione data o dal Senato o da un ministro non ha il valore di una disposizione di legge: però quando il ministro dà una interpretazione in senso negativo, come ha fatto, la disposizione ha un valore morale grandissimo. Sento perciò

il dovere di dire che le ragioni addotte dal ministro non mi convincono.

Il ministro ha detto che, se si considerano gli anni di assistentato come utili per i quinquenni, avverrà che, per effetto dello stesso concorso, potranno entrare due vincitori con diversità di stipendio. Ma, signor ministro, se io non sbaglio questo già avviene, perchè se per un istituto tecnico concorre un professore di scuola tecnica o di scuola normale, esso trasporta la sua anzianità e però, se allo stesso concorso, per istituto tecnico, si presenta uno che ha già insegnato in una scuola tecnica o normale, esso, nel caso di riuscita, avrà uno stipendio maggiore di un altro che si presenta, senza aver servito; e così essendo, l'argomento dell'onorevole ministro non calza, tranne che non voglia sostenersi che abbia più valore il servizio fatto in una scuola normale o in una scuola tecnica, che il servizio fatto come assistente. Ecco come deve mettersi la questione; ed io pregherei l'onorevole ministro di considerarla da questo punto di vista.

In quanto poi alla seconda considerazione che cioè gli assistenti devono mirare alla carriera universitaria, e non a quella delle scuole secondarie, è un apprezzamento del ministro, ma è un apprezzamento che non ha grande valore e ne dirò la ragione.

La carriera degli istituti tecnici (parlo per gli insegnanti delle scienze nostre) ha posti remunerati molto bene, e perciò ad essa possono aspirare anche i più valorosi. In secondo luogo il numero degli assistenti è tanto superiore ai posti dei professori universitari, che gli assistenti sono per forza obbligati ad aspirare alla carriera delle scuole medie. Non si tratta infatti di un ruolo chiuso, in cui si entra assistenti e si diventa professori: tra molti assistenti uno solo diventa professore e gli altri non possono finire davvero la loro carriera con le 1500 lire all'anno, che lo Stato con la legge di equiparazione ha loro concesso.

Questi assistenti debbono quindi aspirare alla carriera delle scuole secondarie, o secondo il mio modo di vedere, gli assistenti che aspirano all'insegnamento nelle scuole secondarie di grado superiore, agli istituti tecnici per quello che riguarda la fisica, la chimica e le scienze naturali, sono i migliori elementi che si possano avere. Debbono appunto questi professori es-

sere scelti da quell'ambiente ed un Governo che sa quello che fa e vuole il bene del paese, deve incoraggiarli su questa via e non deve troncargli a questi giovani i passi.

La questione è d'una gravità eccezionale. La questione, mi duole doverlo dire, non è stata compresa.

Non è questione di persone; è questione di progresso di scienza, è questione di avvenire scientifico. Il ministro ha dato, ed io non posso che tacere, questa interpretazione, ma essa produrrà un danno grandissimo agli studi e mi obbliga a dichiarare che voterò contro la legge per questa sola disposizione. Ancora una volta si fanno delle leggi che invece di arrecare vantaggi alla scienza, mirano ad intralciare i passi di coloro che hanno la debolezza di dedicarsi agli alti studi.

Mi riservo di tornare sull'argomento quando verrà la questione degli assistenti. Ora non debbo far perder tempo al Senato. (*Approva- zioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. La domanda che io faccio all'onor. ministro riguarda anch'essa gli assistenti, ma ha una portata molto minore di quella messa avanti dal collega senatore Paternò.

Nell'Istituto fisico di Roma, che io ho l'onore di dirigere, molti anni fa, per mia iniziativa, venne organizzata una scuola pratica destinata a mettere gli strumenti in mano dei giovani, affinché imparino il modo di impiegarli.

Ora si riconobbe che per questa scuola pratica, la quale ha da 80 a 90 allievi, occorreva un assistente, che dirigesse gli esercizi e due sotto assistenti che lo coadiuvassero. Questi due giovani furono allora chiamati allievi-assistenti, per dar loro un titolo inferiore all'assistente propriamente detto che dirigeva la scuola pratica. Adesso questo titolo è mutato, perchè chi dirige la scuola pratica, è un aiuto e gli allievi assistenti sono diventati assistenti.

Dato questo stato di cose, io domando all'onorevole ministro che si voglia dare una giusta interpretazione alla posizione di questi allievi assistenti, i quali in fondo sono stati veri assistenti, giacchè hanno sempre esercitato l'ufficio di assistenti, ma in sottordine, perchè come ho già detto, c'era un assistente supe-

riore ad essi che doveva dirigere tutto l'andamento della scuola pratica.

Si tratta, ripeto, soltanto di un'interpretazione benevola in questo senso, di dire cioè che coloro che si chiamavano allievi assistenti, sono considerati come assistenti.

Mi rivolgo all'onorevole ministro della pubblica istruzione pregandolo di volermi dire quale sia la sua opinione in proposito. E non aggiungo altro.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. La relazione dell'Ufficio centrale, e ieri il senatore Masci, nel suo dotto discorso, hanno richiamato l'attenzione sul grave argomento degli Istituti governativi di educazione e di istruzione, argomento che io avevo con rammarico visto appena accennato nella relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge oggi in discussione.

Mi interessa ricordare all'onorevole ministro le sue benevole dichiarazioni e quelle dell'onorevole Credaro, in risposta a quanto nelle precedenti discussioni del bilancio della pubblica istruzione, io ebbi l'onore di esporre al Senato intorno ai necessari miglioramenti da apportarsi ai nostri Convitti nazionali.

Mi associo pertanto alle considerazioni svolte dall'onorevole senatore Masci, nè potrei che malamente ripetere quanto egli ha detto con tanta eloquenza e maestria.

Il collega ha giustamente lamentato, ed io non è la prima volta che mi dolgo, delle preferenze che le famiglie abbienti danno agli Istituti privati sopra quelli governativi; non è qui il caso di indagare le ragioni di questa preferenza, una, certo principale, dipende dall'abbandono deplorabile (cito le parole del relatore) in cui furono finora tenuti i Convitti nazionali, i quali non presentano, salvo poche eccezioni, come ad esempio, il convitto di Parma, quelle garanzie di educazione morale e civile che stanno a cuore dei padri di famiglia, quanto e forse più della scientifica.

D'altra parte, come si può pretendere che un personale trattato in modo insufficiente e indecoroso, possa con animo tranquillo e sereno, attendere al compimento di una missione tanto delicata, difficile o molte volte penosa, quale è quella di dirigere l'educazione e gli studi dei giovani ad esso affidati?

Sembrirebbe ovvio che il miglioramento economico di questa benemerita classe di funzionari, venisse abbinato col riordinamento dei Convitti, ma il provvedervi senza indugio, è opera di assoluta urgenza, se non vogliamo che questi nostri importanti istituti, vengano ancor più negletti e abbandonati.

Ripeto perciò all'onorevole ministro la domanda rivoltagli ieri dal senatore Masci; faccia cioè per i convitti nazionali, quanto fa ora per le scuole medie, e, in attesa di una completa riforma, provveda al miglioramento del personale

In appoggio di quanto espongo, citerò solo l'esempio degli istituti, di questa modesta classe, che pure per il continuo contatto coi convittori, ha una missione tanto delicata, difficile, ingrata; agli istituti è richiesto di avere il titolo di licenza liceale o di istituto tecnico non solo, ma un esame scritto ed orale di pedagogia, letteratura italiana, storia civile e letteraria, diritto amministrativo o costituzionale, computisteria; e con tutto questo vengono retribuiti meno di quanto non lo siano o un ausiliario di terza categoria delle poste e telegrafi, o un usciere delle manifatture dei tabacchi, ai quali basta rispettivamente la licenza elementare o il compimento dell'istruzione popolare.

Non voglio nè posso dare suggerimenti all'onorevole ministro, ma lo prego di tener presente che i convittori sono oltre cinquemila e che un lieve aumento della modesta retta che pagano, basterebbe a rendere possibile, senza preoccupazioni per il bilancio, un provvedimento che sentimenti di umanità e di giustizia impongono, nello stesso interesse dei Convitti nazionali.

Altre interessanti considerazioni il senatore Masci ha esposte sulla istruzione media impartita nei Collegi militari; mi permetta l'egregio collega di dissentire su qualche punto da lui, perchè nella sua indiscussa competenza in materia, egli ha trattato la questione principalmente dal lato didattico, mentre io la considero più completa, dando alla buona, sana educazione morale e civile che si impartisce in questi collegi, tanta importanza almeno, quanto quella che egli dà all'istruzione.

Ricordo con piacere le sue parole che col l'ordinamento militare integrato dell'istruzione civile, sarebbe raggiunto l'ideale; mi permetta l'onorevole collega di cambiare soltanto il modo

del verbo dicendo che, salvo qualche inevitabile menda, questo ideale è raggiunto nei collegi militari.

In essi, dai comandanti agli ufficiali di compagnia, dai professori agli incaricati, tutti hanno la profonda coscienza della loro alta missione. I giovani vengono istruiti e educati con severo, paterno sempre, metodo di studio e di disciplina; i superiori pongono ogni cura a conoscere il carattere, l'indole, le particolari disposizioni; infondono nelle loro menti e nei loro cuori sani e retti principi di morale, di rispetto alle leggi, di affetto alle istituzioni e soprattutto ispirano in quelle giovani anime, un profondo sentimento del dovere, senza del quale è vano sperare di avere un giorno uomini veramente utili a sè ed al Paese.

Io ho avuto campo di constatare i vantaggi e spesse volte i risultati insperati ottenuti in questi Collegi, e mi auguro perciò che altri ne vengano istituiti, perchè rispondenti in tutto alle norme della moderna educazione.

Sono d'accordo col collega Masci nel volere accertato che l'istruzione civile impartita nei Collegi militari sia regolare o completa, ma non lo sono più con lui nel modo di ottenere tale certezza. Vorrei, mi perdoni l'espressione, che certe pratiche, dirò così, burocratiche, di soverchia minuziosa ingerenza, fossero messe da parte, poichè il concorso diligente, illuminato, severo dei commissari governativi negli esami di licenza, è sufficiente garanzia di accertamento degli studi regolarmente compiuti. Io ho, insomma, piena fiducia nei bravi dirigenti i collegi militari, perchè essi sentono intera la responsabilità di preparare uomini degni, che nella sfera della carriera prescelta, sia militare sia civile, cooperino validamente al bene, al progresso, alla potenza della patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Ciamician.

CIAMICIAN. Domando scusa al Senato se mi permetto di prendere la parola per esporre alcune brevi considerazioni, che mi furono suggerite dalla lettura della relazione e da quanto è stato finora detto in questa discussione.

Io trovo che il progetto di legge è raccomandabile, perchè provvede, malgrado alcuni difetti, ad un'assoluta necessità e non mi pare sia giustificata l'obbiezione che esso non risolve

il grande problema dell'ordinamento delle scuole secondarie. A mio modo di vedere, questo problema è assai difficile e richiede lunga e tranquilla preparazione; la coordinazione delle scuole secondarie è, senza dubbio, uno dei maggiori problemi che occupino presentemente gli studiosi delle materie riflettenti la pubblica istruzione.

Io mi permetterò di fare alcune osservazioni che si riferiscono alla questione delle materie affini. Non trovo che l'abbinamento di più materie sia un danno; credo anzi che esso possa costituire un vantaggio, non soltanto nel senso economico di risparmio di personale, ma soprattutto perchè mi sembra che contribuisca ad allargare la cultura dell'insegnante e ad impedire la soverchia specializzazione. Purtroppo a questa tende il lavoro scientifico moderno, e se la specializzazione soverchia è già dannosa per i docenti universitari, a maggior ragione essa riesce dannosa per gli insegnanti delle scuole medie. Coloro che si dedicano all'insegnamento secondario, professando più di una materia, potranno più facilmente mantenere un giusto equilibrio nello sviluppo di esse senza dare, come ora spesso avviene, un'eccessiva importanza alla propria disciplina.

Io non credo difficile, contrariamente a quanto disse nel suo efficace discorso il collega senatore Masci, fare questi abbinamenti. Si può assai bene associare alla chimica l'insegnamento della fisica o quello delle scienze naturali; alla fisica le matematiche, alla storia la geografia e così di seguito. In Austria, per esempio, si consegue l'abilitazione all'insegnamento della materia principale e di una materia affine, secondaria, a scelta del candidato. Del resto anche da noi, nei licei, al primo anno, il professore di fisica insegna anche la chimica, e, quantunque questi docenti, pur troppo, non abbiano la necessaria preparazione, pure l'insegnamento non dà, in genere, cattivi frutti.

Io vorrei raccomandare all'onorevole Ministro di rendere obbligatorio negli studi per la laurea in fisica la frequenza alla scuola di Magistero in chimica; così gli allievi potrebbero acquistare quelle conoscenze pratiche, che sono indispensabili per impartire efficacemente l'insegnamento della chimica nei licei.

Riassumendo, io proporrei che negli esami

di concorso, che col relatore mi auguro possibilmente semplificati, il candidato rispondesse sulla materia principale ed a sua scelta sopra una materia secondaria affine, da insegnarsi possibilmente negli Istituti inferiori: nei ginnasi e nelle scuole tecniche.

Infine mi permetterei, malgrado la poca competenza che ho in materia, di osservare che mi sorprese assai come questo progetto di legge porti un aumento nell'organico del Ministero della pubblica istruzione. Tutti sanno che il nostro meccanismo burocratico è assai complicato; tutti deploriamo questa eccessiva complicazione, che richiede troppo tempo, troppo denaro, troppe persone. Mi sono però meravigliato che per migliorare le condizioni economiche degli insegnanti secondari si sia dovuto aumentare la spesa pel personale burocratico di circa 200,000 lire.

Veramente devo confessare che per l'autorità del relatore, il quale riconosce la necessità di un maggior personale, per la Direzione generale dell'istruzione media, mi sento più tranquillo ma, pur riconoscendo la mia poca competenza in materia, raccomando al Governo che nei futuri disegni di legge, per quanto è possibile si eviti di aumentare il personale burocratico dei Ministeri, in omaggio alla tendenza dei tempi moderni, di ottenere cioè i maggiori risultati coi più piccoli mezzi.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. L'argomento, che ha fermata l'attenzione dei precedenti oratori, è stato principalmente la necessità di riordinare e riformare i Convitti nazionali.

Il problema è certamente grave. Il Convitto nazionale rappresenta una delle più delicate funzioni che lo Stato eserciti nell'educazione civile della nostra gioventù.

Sin da quando ero deputato, io aveva più volte rivolto le mie esortazioni al Governo, perchè pensasse al riordinamento di questi Convitti; ebbi promesse, ma ad esse non risposero i fatti.

Venuto in quest'Aula, feci altre insistenze e precisai alcune riforme, che credevo più necessarie; ne ottenni ancora promesse rassicuranti, ma nulla di positivo, un po' per difficoltà tecniche, un po' per questioni di malintese suscettibilità, ma principalmente per difficoltà econo-

miche. Così il ponderoso problema è ancora insoluto.

Pensate che sono quarantatré i Convitti; pensate che, nonostante si affermi che essi non vadano bene, il numero dei convittori cresce continuamente; e da 5000 e tanti, che erano due anni addietro, ascendono oggi a 6000 e più. La borghesia agiata e ricca è la fornitrice dei Convitti: sono i suoi figliuoli che a preferenza li popolano. I Convitti, quantunque il loro ordinamento lasci a desiderare ed il personale non nuoti nell'agiatezza, rappresentano pur sempre gli unici istituti, dove si possa avere una discreta, una buona educazione, ed un'istruzione solida: sono sempre quelli che offrono maggiori garanzie di moralità e di profitto.

Di questi Convitti avete letto ciò che ne ha scritto nella sua relazione l'onor. Dini, e udito ciò che ne ha detto testè l'amico Torrigiani, e ciò che ne disse ieri assai competentemente l'amico Masci: essi hanno bisogno di radicali riforme. Il relatore ha scritto parole d'oro, invocando quei provvedimenti che io invoco da anni; mi auguro che le presenti insistenze raggiungano il fine che tutti ci proponiamo. Non è un problema economico, e assai meno di volgare tornaconto a favore del personale mal retribuito: è un problema invece di alta educazione civile, perchè l'azione che ha lo Stato nella formazione del carattere e dell'animo dei giovani italiani, si riassume quasi tutta in questi Istituti, destinati per la natura loro ad avere gran parte nella gelosa funzione educativa. Io mi auguro che tutte queste cose, dette ora in Senato, con autorità ed efficacia, possano trovare presso il Governo un'accoglienza concludente.

A torto se ne vuol fare, ripeto, una questione economica. Si è detto che occorre quasi un milione per migliorare convenientemente le condizioni del personale dei Convitti. Se non un milione, occorreranno 800,000 lire, come risulta dal memoriale della Società nazionale fra gli educatori: memoriale largamente diffuso tra noi, e redatto da una commissione di funzionari dei Convitti stessi, a capo dei quali è l'egregio professore Cardini, rettore del Convitto Nazionale di Roma. Questo memoriale contiene un piano organico redatto con precisione e piena conoscenza della materia. Si richiedono dunque 800,000 lire. A questi lumi di luna, non è facile

trovarle; ma io convengo in quel che ha detto testè l'amico Torrigiani, che cioè le rette, che si pagano oggi nei Convitti nazionali, sono piuttosto basse e di certo inferiori alle rette di alcuni istituti di congregazioni religiose. Ora aumentando solo di un decimo queste rette, sopra 5,700 alunni, si raggiunge una somma di 570,000 lire; onde il concorso dello Stato si ridurrebbe a minima cosa.

Ricordo al Senato che gli alunni dei Convitti nazionali appartengono all'alta e agiata borghesia, la quale certo non avrebbe difficoltà ad accettare l'aumento, sia per l'amore dei propri figliuoli, sia perchè, mandandoli in altri convitti, non vi troverebbe francamente condizioni migliori. Molta parte della nostra borghesia ha repugnanza, fors'anche esagerata, per i Convitti confessionali. Or dunque con un aumento di retta si può coprire una maggiore parte della spesa.

Un altro vantaggio si potrebbe concedere al personale dei Convitti, estendendo alle loro famiglie il beneficio così detto della cucina. Perchè gli impiegati dei Convitti hanno diritto, come sapete, di servirsi della cucina, pagando, beninteso; ed è in loro facoltà di servirsene o di prendere in denaro la somma assegnata pel vitto. Questi impiegati hanno generalmente famiglia che spesso dimora nei locali degl'Istituti; onde si verifica il curioso caso, che mentre il funzionario si serve della cucina del Convitto, la famiglia invece deve impiantare nelle proprie camere d'abitazione, e spesso nell'unica camera, delle cucine portatili; e si assiste così al grazioso spettacolo di una cucina magna, circondata da cucine minuscole, che rappresentano un inconveniente per l'igiene, e un pericolo per la sicurezza dei locali! (*Benissimo*).

Sono piccole cose, che pure hanno un valore; e quando, con le debite cautele, si potesse organizzare il servizio in guisa, che le famiglie degli impiegati godano i vantaggi della cucina comune, sarebbe certamente un beneficio per tutti, da realizzarsi con semplice disposizione ministeriale, e uditi, naturalmente i singoli consigli di amministrazione e i rettori dei Convitti.

Studiando l'aumento degli stipendi, e studiando altresì questo beneficio che propongo, si potrebbe venire in aiuto del personale e risolvere in parte, sia anche minima, il problema economico. Ma il problema morale è assai

più grave: occorre la grande riforma ispirata ad un grande ideale, quello che i Convitti servano come arma di Stato per l'educazione della gioventù: arma di Stato, dico, tanto più opportuna e utile in un momento in cui, purtroppo, tutte le armi dello Stato vengono spuntate o spezzate! Dovrebbero da questi Convitti, radicalmente riordinati, con educatori ben pagati e scelti con più severo discernimento, uscire giovani educati ai più alti doveri della vita: giovani, che sentano nobilmente la propria responsabilità, e s'abituino a informarsi a quegli ideali di disinteresse, di onore e di sacrificio, che rendono grandi gli Stati. (*Bravo, bene*).

Venendo alla condizione presente dei Convitti, io trovo esagerato ciò che si è detto, cioè che i Convitti non vadano bene. No, o signori. I Convitti dell'Italia meridionale vanno generalmente bene; anzi alcuni non potrebbero andar meglio. E qui ricordo, a titolo di onore, il Convitto di Bari, che conta più di 200 alunni, come potrebbe attestare il mio amico Balenzano; il Convitto di Taranto, retto da uno dei migliori educatori nostri, e lo potrebbe anche attestare l'egregio collega D'Ayala; il Convitto di Cantanzaro; quelli di Maddaloni, di Salerno, di Lucera, di Chieti e di Palermo. Sono Convitti fiorentissimi e che avrebbero maggior numero di alunni, se potessero disporre di più ampi locali. I locali di questi Convitti, tranne forse per Bari e per Taranto, sono insufficienti, onde si fa a pugni per trovare un posto: bisogna scrivere qualche tempo prima e raccomandarsi a deputati e a santi protettori. (*Si ride*).

La fede dunque nell'utilità ed efficacia educativa di questi Istituti è viva e profonda. (*Bravo*). E veramente i Convitti meridionali hanno una storia di alte benemerenze. Sono quelli dove fu educata la vecchia generazione; sono i Convitti dove furono educati anche noi ad ideali molto alti di patria e di cultura. Sono i Convitti, che hanno avuto educatori di prim'ordine; e ricordo a titolo di onore il Parato, il Mosca, l'Arcinetti, lo Spadei, il Pisani, ed anche oggi il De Vincentiis di Taranto o il Cantarano di Bari.

Io prego dunque il Senato perchè voglia unirsi all'Ufficio centrale e a me, per indurre il Governo ad assumere l'impegno formale e categorico di risolvere, nel più breve tempo

possibile, l'annoso e maturo problema dei Convitti nazionali.

Il mio egregio amico, e operoso relatore dell'Ufficio centrale, mi diceva ieri che l'Ufficio, non contento di aver fatto la calda raccomandazione che abbiamo letta, proporrà un apposito ordine del giorno, diretto ad ottenere dal Governo un riordinamento didattico ed amministrativo dei Convitti. Sono lieto di dichiarare che mi associo assai volentieri a quest'ordine del giorno, sperando che non rimanga lettera morta, e che le raccomandazioni mie di oggi non subiscano la stessa sorte, che ebbero quelle che feci nella Camera dei deputati parecchi anni or sono, ed ho ripetuto più volte in Senato. (*Approvazioni vivissime e generali*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. A dire il vero io non avevo intenzione di prendere la parola nella discussione del presente disegno di legge. Mi ero proposto di votare favorevolmente, come farò, senza osservazioni e sopra tutto senza proporre emendamento alcuno, sebbene sia convinto che quanto è prescritto in questo disegno di legge per i Collegi, debba essere emendato nel fine obiettivo di porre i mentovati Collegi in concordanza con tutto l'insegnamento della scuola media, la quale mira a dare la cultura generale necessaria ai cittadini, che debbono spiegare la loro azione in tutte le manifestazioni della vita sociale.

La mia condotta si spiega con l'urgenza che si ha dell'aumento degli stipendi dei professori della scuola media, che presentemente sono pagati con stipendi inadeguati ed insufficienti.

Che sia così è stato riconosciuto fin dal 1893 nella legge Martini; e fin d'allora è stata fatta la promessa di accordare gli aumenti. Ma la promessa si è trascinata d'anno in anno senza venirne a capo.

Ora il ministro Daneo viene a stabilire gli aumenti degli stipendi degli insegnanti della scuola media in questo disegno di legge, che è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed aspetta la sanzione del Senato per divenire legge dello Stato.

Se la Camera dei deputati non si fosse prorogata a novembre, noi avremmo potuto introdurre tutti gli emendamenti opportuni, i quali sarebbero stati discussi ed approvati subito

dalla Camera dei deputati. Ma, nelle condizioni presenti, sarebbe lo stesso che ritardare di un anno l'applicazione del giusto e provvido provvedimento a beneficio degli insegnanti della scuola media.

Ecco perchè, senz'altro, io voterò favorevolmente questo disegno di legge.

Nel tempo stesso seguirò quello che ha detto di fare l'onore De Cesare, cioè, mi unisco all'ordine del giorno del nostro Ufficio centrale, che chiede la promessa formale del ministro di impegnarsi a presentare alla ripresa delle nostre sedute un disegno di legge, che disciplini i collegi civili con le esigenze dell'insegnamento della scuola media, la quale, ripeto, mira a dare la cultura generale, necessaria ai cittadini che debbono servire il paese in tutte le manifestazioni della vita sociale.

Mi riservo di fare le mie considerazioni quando sarà presentato il nuovo disegno di legge, che ora noi tutti reclamiamo. Intanto fin d'ora affermo che io sono convinto che bisognerà eliminare dal progetto del ministro della pubblica istruzione i Collegi militari; perocchè questi sono di esclusiva pertinenza del ministro della guerra, il quale non potrà tollerarvi l'intromissione del ministro della pubblica istruzione; sebbene apparisca a primo acchito che ciò avvantaggerebbe i militari, che lasciando l'esercito, potrebbero trovare in tal modo un impiego civile.

A questo proposito voglio ricordare due episodi caratteristici, che suffragano la tesi che io sostengo.

Nel 1892 vi fu a Berlino una riunione di tutti i maestri di ginnastica della Germania, nell'intento di unire con gli esercizi ginnastici, gli esercizi militari. A questa riunione fu invitato il Corpo dello Stato maggiore, il quale vi mandò una rappresentanza.

Quando i maestri di ginnastica si accinsero a dimostrare in che modo avrebbero riuniti gli esercizi militari agli esercizi fisici, si alzò il generale Von Amm e disse: « Voi, signori maestri, ci darete i giovani sani, robusti, vigorosi ed allenati; i soldati li faremo noi ».

La stessa risposta venne data due anni dopo dal generale Chanzy, ministro della guerra, all'Unione delle Società ginnastiche francesi, quando, per la rivincita, volevano preparare nelle loro palestre i soldati dell'esercito francese.

Ora, io ripeto che i Collegi militari devono lasciarsi esclusivamente al ministro della guerra; perocchè in questi Collegi si preparano i soldati, che il Ministero della guerra foggerà secondo il suo fine.

Il ministro della pubblica istruzione pensi a disciplinare i collegi civili che hanno per fine di fare i cittadini, impartendo loro tutta quella cultura che serve alla vita civile.

Così nella vita comune, come in natura, il progresso si ottiene con la divisione del lavoro: a ciascuno il suo senza invadere il campo altrui, che porterebbe disordine, confusione e lotte infruttuose col danno dell'interesse del Paese. (*Approvazioni*).

Giacchè ho la parola, voglio dichiarare che mi unisco all'onorevole Blaserna, il quale ha sollevato un'altra questione grave: quella che si riferisce agli aiuti delle cattedre universitarie. Veramente non sarebbe questo il momento di parlare di una tale questione, che ha poco da fare con la legge che stiamo discutendo.

Ma il problema non è menò grave ed importante di quello che si riferisce agli aumenti di stipendi dei professori della scuola media; è questione che urge risolvere subito se non si vuole che decadano le Università e con esse la scienza.

Gli assistenti sono in contatto immediato con gli studenti ed impartiscono loro i metodi tecnici della ricerca; quindi sono di aiuto indispensabile nelle Università. Un tempo non era difficile trovare gli assistenti, quando cioè non vi era la concorrenza di oggi; perocchè dopo alcuni anni di assistentato il giovane era sicuro di ottenere un posto di professore nello stesso insegnamento universitario, o per lo meno in una scuola secondaria.

Io sono divenuto professore ordinario di anatomia a soli ventisette anni, cioè cinque anni dopo avere preso la laurea in medicina e chirurgia. Oggi i più eletti non vi arrivano che verso l'età di quaranta anni. Per gli altri è pure difficile trovare un collocamento come professore di una scuola secondaria. Quindi è necessario creare un'adeguata posizione, pel maggior numero degli assistenti, nello stesso insegnamento universitario, disponendo diversi posti graduati, cui possano aspirare tutti per avere una posizione scientifica più elevata e retribuita in modo da poter vivere senza cercare altre occupazioni.

Si deve nobilitare la posizione degli assistenti per richiamare le menti più elette alla scienza, la quale non è democratica, ma stabilisce l'aristocrazia più nobile, che è quella dell'elevazione del pensiero umano. (*Approvazioni*).

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Io non credo opportuno, nè lo potrei anche per condizioni mie di salute, elevare qui e svolgere oggi la discussione sul tema del riordinamento della scuola media, del quale han dato qualche accenno il senatore Todaro ed altri oratori.

Io ho già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento che comprendo tutta l'altezza del mio dovere non soltanto di assumere in esame questo problema, per cui non mancano anche a me studi di preparazione, ma di proporre presto una soluzione pratica, mercè il concepimento di uno o più disegni di legge che possano risolvere, o almeno avviare alla risoluzione, il tema del riordinamento della scuola media d'Italia nei suoi vari rami. Adesso, è indiscutibile che la scuola media soffre di una specie di affastellamento, venuto forse dall'eccessiva specializzazione delle materie, e dall'abbandono, specialmente per il ramo tecnico, di quel metodo del professore di classe, a cui essenzialmente va dato il compito di formare l'intelligenza ed il carattere degli allievi.

Bisognerà quindi riassumere in esame tutto il tema, vedere se quella che fu chiamata scuola tecnica dalla legge Casati, risponda al suo primitivo e giusto concetto di scuola reale, alla Prussiana, cioè preparativa essenzialmente dello svolgimento dell'attività industriale, commerciale pratica che può interessare particolarmente le professioni minute e l'alto artigianato.

Dall'altra parte occorre accertare se la scuola classica, tenuto anche conto dell'esperimento tentato con l'istituzione dei licei a tipo moderno, non esiga altri provvedimenti per potere veramente far prevalere l'elemento formativo nell'azione della scuola. L'elemento formativo del carattere e dell'ingegno degli allievi è forse in questi ultimi anni venuto, se non a mancare, certo ad essere gravemente pregiudicato; ce lo dicono i concorsi nei quali sia dopo usciti dalle scuole medie, sia dopo usciti dalle scuole universitarie, ove mancano esercitazioni del pensare e dello scrivere, molti giovani pur

troppo l'ha dimostrato di non essere in condizione di sostenere agevolmente esperimenti che per non sono eccessivamente difficoltosi. Tutto questo tema sarà preso in esame e alla riapertura dei lavori parlamentari, in quanto lo possano concedere i necessari concerti col ministro del tesoro, e la vastità dell'impresa, il ministro dell'istruzione presenterà certo dei disegni di legge i quali, o con un insieme, o gradatamente, valgano a risolvere questi problemi.

Ma dalla conferma di questi propositi, che rispondono ad un'esortazione la quale venne pure rivolta da qualche senatore al ministro, vengo alle questioni speciali che vennero sollevate qui dai vari oratori.

Dirò brevi parole per rispondere a tutte le osservazioni che mi furono mosse con molta benevolenza dagli egregi senatori, i quali più si valsero del diritto di chieder chiarimenti che di quello di proporre emendamenti, assoggettandosi alla necessità che ha oramai questo disegno di legge di diventare legge dello Stato al più presto, e lasciando che anche le possibili, e certo non manchevoli mende, siano in un tempo più o meno prossimo dall'esperienza manifestate e, all'occorrenza, corrette con altri disegni di legge, piuttosto che nella discussione della presente legge.

Comincio quindi dal rispondere al discorso minuto, dotto, chiaro e preciso fatto dal senatore Masci sull'argomento.

Il senatore Masci domandò essenzialmente al ministro che la riforma didattica non sia ancora una volta rimandata a tempi migliori. Ho già risposto che il ministro considera come suo primo dovere di presentare, alla riapertura dei lavori parlamentari, i risultati dei suoi studi in proposito. Giudicherà allora il Senato e, se lo vorrà, potrà anche nella discussione del bilancio (nella quale il ministro non mancherà di esporre i suoi intendimenti sulla riforma della scuola) esprimere la sua approvazione o la sua disapprovazione.

Disse poi l'onorevole senatore Masci che il miglioramento economico accordato ora non è tale da invogliare i giovani ad intraprendere la carriera dell'insegnamento medio, e da corrispondere alla dignità della funzione.

Certo, onor. Masci, se noi consideriamo le condizioni di taluni altri paesi di noi più ricchi, i quali hanno potuto assegnare anche ai pro-

fessori medi miglior trattamento, noi possiamo credere che i trattamenti che si prepongono attualmente non siano ancora corrispondenti all'ideale di attirare alla scuola media ingegni e valori. Ma se noi consideriamo i trattamenti che si fanno a tutte le carriere statali in Italia, già pur tanto migliorati da qualche anno in qua, noi non possiamo certamente ritenere che il trattamento proposto con l'attuale disegno di legge sia insufficiente.

Per esempio, le condizioni fatte ai professori sono in complesso superiori a quelle delle altre carriere di funzionari aventi pari titoli tanto nell'avanzamento, quanto nel primo inizio. Un capo di Istituto può giungere fino ad 8500 lire, mentre un provveditore ed un ispettore centrale non possono giungere che ad 8000 lire: quindi migliore è la carriera anche nei massimi, di quello che siano i massimi dei funzionari nelle stesse carriere dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Nè è il caso di confronti in tema di orari, vacanze, profitti di classi aggiunte e simili vantaggi.

Quando poi il senatore Masci afferma che noi in fondo togliamo più forse di quanto diamo, o almeno togliamo molto, ai professori secondari nelle propine e negli altri incerti professionali, io l'invito a meditare soltanto queste due cifre: noi togliamo 3,340,457 lire ai professori delle scuole medie nello stato attuale, e diamo loro 12,852,730 lire; quindi nove milioni e mezzo di differenza attiva a loro favore.

Evidentemente, quando vi sono degli insegnanti che sono avvantaggiati perfino di 3000 e qualcunò di qualche categoria perfino di 4000 lire d'un tratto, nessuno può dire che questi insegnanti abbiano un trattamento inferiore alle altre categorie dei funzionari dello Stato.

Certamente vi sono taluni insegnanti, e lo hanno fatto sentire, i quali mediante un affollamento eccessivo, dirò così, di ore e di classi aggiunte, riuscivano ad accrescere di tanto lo stipendio, da farlo equivalere ad anche prevalere allo stipendio di un professore universitario: ma ciò è sperabile non si ripeta in avvenire, perchè quando un uomo ha fatto ventotto ore tra facoltative ed obbligatorie, non ne ha di più per correggere a casa compiti, prepararsi alle lezioni, e fare seriamente la scuola. Noi abbiamo veramente elevato fin dove si è potuto, ed abbiamo elevato assai.

Si è rimpianto che siano sparite le propine.

È vero, abbiamo tolto le propine anche agli insegnanti delle scuole e sedi maggiori, i quali hanno un maggior lavoro per l'accorrere di privatisti e di allievi agli esami. Sta bene, ma l'argomento si deve considerare sotto un altro aspetto. Noi abbiamo elevato di tanto gli stipendi da compensare ragionevolmente tutto questo maggior lavoro. Sono specialmente avvantaggiati i professori in sedi minori, poichè per necessità di cose essi rimangono con lavoro minimo; e nonostante il lavoro minimo e gli orari meno gravosi per mancanza di altre scuole nelle quali possano completarli, i loro stipendi sono stati elevati. Ad ogni modo vi è un certo compenso fra le due categorie. Gli insegnanti che risiedono nelle sedi maggiori, hanno pure il vantaggio di trovare molto più facilmente le ore aggiunte con cui portare il loro orario fino a ventotto ore settimanali e non possono certo lagnarsi per dover attendere agli esami con un po' più di fatica dei loro colleghi delle sedi minori.

D'altronde, non è il caso di far confronti coi professori universitari, pei quali la questione della propina, antica consuetudine, non suscita da parte d'alcuno i dubbi, sia pure ingiusti, che fece nascere in talune scuole medie, a scapito della dignità degli insegnanti.

Fu bene perciò di togliere questo inconveniente e di pareggiare tutto nel senso che, elevando più alti gli stipendi non vi fossero questi maggiori incerti per le sedi più importanti, nelle quali gli insegnanti avevano già l'altro vantaggio di poter assumere con speciale retribuzione, un maggiore orario nell'insegnamento. E del resto la base finanziaria della legge esigeva tale soppressione.

Si è raccomandata qualche mitezza per i vecchi insegnanti che dovranno essere collocati a riposo, sembrando ancora insufficienti le indulgentissime disposizioni dell'articolo 59. Ma bisogna anche qui notare che abbiamo fatto con quest'articolo 59 (e fu appunto chi ha ora l'onore di parlarvi che lo volle) molto di più di quello che si sia fatto per tutte le altre carriere, compresa quella della Magistratura. Dopo i 75 anni, quale è il professore di scuola media che possa realmente adempiere a tutto il suo orario con sicurezza di buon frutto? Tutto si risolve adunque nel tema, contemplato dall'articolo 59, di dare qualche maggiore

respiro ai vecchi che hanno superato i 70 anni, ma non ancora i 75 durante il periodo di prima applicazione della nuova legge. Ed il ministro promette volentieri che userà inoltre di tutta la benevolenza possibile nell'applicazione di questa norma, e farà tutto il possibile perchè l'interesse della scuola sia conciliato con gli interessi ragionevoli di questi insegnanti; ma soprattutto si deve badare all'interesse superiore della scuola. (*Benissimo*).

Finalmente si è raccomandato che l'eliminazione degli insegnanti non più idonei sia fatta soltanto dopo sicuri accertamenti. È sicuro che questo non potrà avvenire che così, perchè il ministro non avrebbe ragione di sottoporre alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per la scuola media un insegnante da esonerarsi se ripetute e gravi non fossero le lagnanze sulla sua incapacità; quando queste lagnanze siano ripetute e gravi, certamente anche il senatore Masci, come del resto l'ha detto esplicitamente, non può desiderare che un insegnante sia mantenuto nella scuola e deve ammettere quindi che il parere della Giunta delle scuole medie debba essere provocato.

Quanto al fatto che il ministro assuma intera, qualunque sia il parere, la responsabilità del provvedimento definitivo in materia così delicata, l'onorevole senatore Masci, che bene intende la responsabilità politica, ha trovato che ciò è giusto e ragionevole.

Non sarà del resto facile trovare un ministro che voglia prendere sotto la sua responsabilità la dichiarazione d'incapacità di un insegnante, quando essa non sia confortata dal parere dei corpi consultivi tecnici; sarà forse più facile trovare un ministro che sia benevolo nel prorogare i termini della dispensa; sicchè la disposizione della legge si risolve piuttosto nella probabilità di un beneficio che in quella di un pericolo per gli insegnanti.

Quanto all'insegnamento delle materie affini, già mi è venuto in aiuto, con la sua riconosciuta autorità, l'onorevole Ciamician. È vero, può parere fino ad un certo punto meno giusto che chi ha due lauree sia obbligato a fare per lo stesso stipendio un maggior orario, con insegnamento d'altra materia, e chi ha una sola laurea non sia tenuto che alle ore di insegnamento della propria disciplina.

Ma, in generale, chi completa l'orario con

altra materia avrà anche il vantaggio di guadagnare qualche cosa oltre lo stipendio con ore aggiunte maggiori.

Il caso del resto non si verificherà che nelle piccole sedi, dove poco è il lavoro; ed è quindi lieve aggravio che l'insegnante il quale sia abilitato per più di una materia debba eventualmente assumere l'incarico di una disciplina diversa dalla principale propria con obbligo di completare l'orario; e dal punto di vista didattico, tali abbinamenti sono piuttosto favorevoli alla scuola. Nella scuola media io credo che l'ideale debba esser quello di concentrare il più che sia possibile le materie affini, affidandole ad un solo insegnante.

L'insegnante deve essere per i ragazzi non solo il banditore della scienza, ma deve essere altresì l'educatore di tutte le ore, il formatore dei caratteri, e dello intelligenze; o ciò non può farsi se si separano, si specializzano o quasi si spezzettano gli insegnamenti, affidandone ciascun ramo ad un insegnante diverso. L'insegnante, dando all'allievo soltanto due o tre ore di lezione alla settimana, non può lasciar tracce educative e formative nella mente e nel cuore dell'allievo.

L'onorevole Masci ha espresso inoltre il desiderio che il problema dei Convitti nazionali sia presto preso in esame; e hanno data più ampia illustrazione al problema l'amico Torrigiani Luigi e l'onorevole De Cesare. Essi hanno perfettamente ragione: il problema dei Convitti nazionali è uno di quelli che maggiormente affaticano la mente e le ore di qualunque ministro della pubblica istruzione che senta il suo dovere. Noi abbiamo circa seimila allievi nei nostri Convitti nazionali. Ne potremmo avere domani ventimila se potessimo dare i fabbricati, le scuole, gli ordinamenti necessari a questi Istituti. Ed io credo che sarebbe opera altamente meritoria, per la elevazione del carattere nazionale e per la educazione civile delle future generazioni giovani, il poter ciò fare. Ma qui il Senato mi vorrà perdonare se mi fermo per dire che non è solo dalle intenzioni del ministro della pubblica istruzione che bisogna attendere la risoluzione di questo argomento; perchè disgraziatamente le condizioni della finanza italiana (spero rapidamente evolverensi al meglio) sono in questo momento tali da non incoraggiare il ministro

a fare grandi piani a cui mancherebbe certamente l'adesione del ministro del tesoro, non per mancanza di buone intenzioni, ma per mancanza di possibilità. Si è però detto: voi potete con un accrescimento di retta risolvere intanto la urgente questione economica (che però non è tutto il problema, ma un solo lato di esso) specialmente del personale degli istitutori e censori.

Ma io non so se il ministro della pubblica istruzione possa avere nella borghesia italiana, (la quale venne qui detta ricca e grassa) che colloca i suoi figliuoli nei Collegi nazionali, quella fiducia così sicura nel pagamento volontoso di una retta maggiore, alla quale mi pare alludessero fra gli altri il senatore De Cesare o il senatore Torrigiani.

Qualche cosa si può fare, ma l'elevamento di più che un 10 per cento, cioè di un centinaio di lire l'anno per ogni allievo sarebbe sentito come una imposta grave da certe famiglie della borghesia che hanno tre o quattro figliuoli da mantenere. Ed io che so come abbiano piovuto al Ministero e come siano state persuasive per me, nel senso di persuaderne a mia volta il collega del Tesoro che trovai consenziente, lo richiese di diminuzione di tassa scolastica, anche di sole dieci lire l'anno, temo che l'aumento di 100 lire annue sarebbe ritenuto tale danno da suscitare molte lamentele. Non mi rifiuto dunque allo studio di questo problema, ma bisognerà che io raccolga molti dati, interpellati i direttori dei Convitti sulle condizioni delle famiglie degli allievi per potermi fare un concetto esatto.

Io so che si sono dovuti creare, e ne do alto onore specialmente all'onor. Boselli mio predecessore, dei Collegi convitti nazionali con rette ridotte in talune provincie, perchè si riteneva che la relativa povertà delle famiglie della regione non le avrebbe altrimenti incoraggiate a porvi i loro figli. Si dice che i Collegi non governativi hanno rette molto più alte: in parte è vero, ma anche ve ne sono molti che hanno rette assai basse, rette di vera concorrenza, concorrenza del resto che io in taluni casi non vedo con dispiacere. Cito la concorrenza dei collegi Salesiani, di carattere spesso professionale, che mantengono basse le rette, ma alto negli allievi il sentimento di Patria e dei doveri civili. Ma non dappertutto, nè sempre potrei

elargire un simile elogio. Sono d'accordo col senatore De Cesare che il problema è gravissimo ed io gli prometto che, per quanto è in me, non mancherò di studiarlo.

Si parlò poi dall'onor. Masci specialmente dei Collegi militari. Io che ho ammirato l'onorevole Masci nelle altre sue chiare considerazioni, delle quali, talune divido in questo punto mi separo da lui. Egli disse che avrebbe voluto che anche il preside dei Collegi militari fosse nominato dal Ministero della pubblica istruzione; cioè fosse un preside borghese.

Ma allora, mi permetta l'onor. Masci, che cosa rimarrebbe di militare nei collegi militari quanto all'insegnamento, se anche il preside, a cui essenzialmente incombe la cura della disciplina dei professori e degli allievi, non avesse carattere militare? Certo è che fu sempre cura del Ministero della guerra di scegliere i presidi militari tra quegli uomini di alta cultura, che non mancano nel nostro esercito e che possono dare ottimi risultati, unendo alla cultura il severo sentimento della disciplina: perchè, se questi Collegi han dato e danno buoni risultati, lo devono specialmente alla disciplina militare che su di loro incombe. E io confesso qui un mio rimpianto, ed il Senato me lo perdonerà, il rimpianto che siano stati aboliti dopo troppo breve esperimento i cosiddetti Collegi militarizzati: io credo che, se non tutti, taluni di questi Collegi militarizzati face-sero molto bene ed inducessero facilmente all'obbedienza certe tempre riotose nella età giovanile, buone in fondo, portandole poi a servire negli impieghi civili o nell'esercito con un concetto più alto dell'ordine e della disciplina, ordine e disciplina che scarseggiano troppo spesso nella nostra razza, perchè non si cerchi in ogni modo di insinuarli, di crearli dove non sono e di svilupparli dove appena se ne trovi l'embrione.

Quindi su questo punto non seguirò l'onorevole Masci e credo che non sarebbe educativamente conveniente il suggerimento (che del resto egli non ascolterebbe, e ne avrebbe ragione), il suggerimento, dico, al ministro della guerra di domandare al ministro dell'istruzione dei presidi per i collegi militari.

Al senatore Paternò ho già risposto: ed esprimo soltanto il dolore che mi ha dato la sua dichiarazione, che egli cioè voterebbe contro la legge, perchè non ha potuto avere da me l'affidamento

nel senso da lui desiderato. La legge è quella che è, e l'articolo cui egli accennò è nella sua parte transitoria. Io stesso avevo avuto la speranza e l'impressione prima che si potesse dare forse un carattere permanente a tale disposizione favorevole agli assistenti universitari, ma, dopo riflessione, già nella discussione della Camera dei deputati ho dovuto dichiarare che la ragione della disposizione era per se stessa eccezionale e transitoria e non avrebbe potuto essere portata ad uno stato di permanenza, senza inconvenienti abbastanza gravi.

La legge del resto è quella che è: non la mia dichiarazione potrebbe valere a far diversa la sua portata.

Assicuro però l'onorevole senatore Paternò che nelle riforme dell'avvenire potrà l'argomento essere studiato, nonostante si possa forse osservare, allo stato attuale delle cose, che la condizione degli assistenti (dico una mia impressione di questo momento), anche perchè essi sono remunerati con stipendi assai tenui e non adeguati all'opera che prestano, è piuttosto da considerarsi come quella di chi gode una borsa di studio che non quella di un vero impiegato, con un vero stipendio ed una carriera. Tuttavia la questione, ripeto, potrà anche essere ripresa in esame, ed in occasione di riforme alla tabella degli assistenti, o altrimenti, si potrà vedere se sia il caso di tenere altrimenti conto di quelle sue osservazioni. Allo stato attuale, la mia opinione è dunque che l'articolo porti una disposizione transitoria, la quale non possa diventare permanente.

L'onorevole Blaserna ha sollevato un'altra questione, una questione che è però tutta di fatto. Egli disse che nell'Istituto fisico di Roma esisteva una scuola nella quale erano dei sotto assistenti, che adesso si chiamano assistenti, e che in realtà anche allora prestavano servizio reale di assistenti.

Studieremo il caso con la maggiore benevolenza, e se dall'esame di questo caso e dei titoli degli interessati sarà dato di riconoscere che essi sono in effetto pari a quelli dei veri assistenti, se ne potrà tener conto; ma, allo stato attuale delle cose, non potrei promettere di più di quello che dice l'articolo.

Il senatore Torrigiani accennò, non solo ai Convitti nazionali (e per questo gli ho risposto) ma anche agli Istituti governativi di educazione

in genere, cioè anche agli Istituti femminili, ed lo prometto al senatore Torrigliani che, quando prenderò in esame la questione dei Convitti nazionali maschili, studierò anche la questione degli Educandati femminili, altro grande problema, al quale si dovrà a suo tempo, dopo maturo studio, provvedere, essendoci dovuti in questo disegno di legge limitare a disposizioni transitorie, anzi momentanee, che non hanno la pretesa di risolvere definitivamente il problema, ma soltanto di dare una specie di acconto a quei benemeriti insegnanti, che in sostanza attendono a funzioni di insegnanti di scuole medie, senza avere gli stipendi che ad essi sono dati.

Il senatore Ciamician sollevò la questione delle materie affini, ma poi disse che egli riteneva che il progetto aveva ben risolto il problema, ed io lo ringrazio, perchè con ciò è stato di aiuto al ministro nella discussione di questa tesi.

Io terrò grande conto delle proposte che egli ha fatto relative ai concorsi, specialmente nel modo di svolgerli, nel modo di disciplinare le prove dell'una e dell'altra materia, tema che va ripreso in esame e che lo sarà con norme che saranno presto pubblicate.

Egli ha voluto però lanciare una, dirò così, freccia del Partito (che però ha avviluppato di tanta cortesia, sicchè nemmeno di essa io posso lagnarmi) dicendo che egli riteneva veramente eccessivo, o almeno gli pareva che potesse essere eccessivo, l'aumento del personale del Ministero, o meglio nella direzione generale delle scuole medie. Egli si fece eco così di lagnanze che vennero già elevate nell'altro ramo del Parlamento, ma che si tacquero, persuase dalla dimostrazione che poté dare il ministro.

In realtà non si aumenta che di circa 50 persone l'organico per il riordinamento degli uffici centrali delle scuole medie, ma si permette così anche di diminuire il numero dei comandati ed avventizi che da anni sono nel Ministero e la presenza dei quali era necessaria, perchè le scuole sono più che raddoppiate, gli allievi sono quasi triplicati, i professori sono più che duplicati ed il Ministero è rimasto invece composto di egual numero di persone nell'organico mentre necessariamente deve attendere a molte liquidazioni, a molti traslochi, a molti atti e a molta corrispondenza di più. Si

è però mantenuto l'aumento nei limiti più ristretti e posso dichiarare al Senato che se questo aumento è passato, non immune, ma è passato, sotto il crivello del ministro del tesoro, ciò è perchè fu riconosciuto assolutamente indispensabile.

Ed il Senato può persuadersi che realmente esso risponde alla stretta necessità. Non solo alla parola del ministro, ma all'asserzione del ministro del tesoro, il Senato può dar fede e rimanere tranquillo che anche in ciò non abbiamo ceceduto.

E ho finito.

Il progetto che ora vi si presenta non promette di risolvere nessun grande problema della scuola media all'infuori di quello economico degli insegnanti; ma anche questo è già un grande problema, in questo senso, che il buon esito della scuola, e specialmente della scuola media, è dato dal valore e dallo zelo degli uomini che la fanno; se gli insegnanti sono valorosi, se sono soddisfatti relativamente e quindi si applicano senza deviazioni e con amore al loro compito, allora la scuola sarà buona; se questi uomini sono malcontenti, se la mancanza di frequenza alle scuole di preparazione è tale da non dare un buon corpo d'insegnanti, allora la scuola decade, e decade il valore e l'opera delle future generazioni che in molta parte dalla scuola dipende.

Si è detto, da un illustre, che mentre la scienza italiana si innalza (e a provare che si innalzi ogni giorno più basterebbero certo i nomi che illustrano questi gloriosi scanni del Senato), mentre la scienza italiana si innalza, la scuola decade.

Questo appare vero fino a un certo punto; ma io voglio sperare che appaia vero perchè, essendo cresciuto di tanto il numero degli allievi e delle scuole medie e delle scuole superiori, il numero maggiore abbassa la media dei migliori, cioè nella grandezza del numero appaiono più scarsi quegli eletti che altra volta, se non erano la maggioranza, erano senza dubbio un numero più notevole fra coloro che uscivano dalla scuola.

Ma io confido nell'avvenire: noi abbiamo ancora nell'attuale corpo insegnante delle scuole medie, e son forse tra i meno rumorosi anche i più frequenti, molti proventi ed anche molti giovani insegnanti che hanno alto il concetto

del loro dovere. Ed io credo veramente che la gran maggioranza degli insegnanti medii conosca i suoi doveri verso la patria, abbia coscienza della educazione civile che insieme alla cultura deve impartire agli allievi, ed io spero, anzi son certo, che dall'approvazione della Camera, come da quella del Senato, questo corpo d'insegnanti medii troverà ragione di elevare ancora più i suoi ideali e la qualità del suo insegnamento e l'efficacia della sua opera educatrice. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ringrazio l'onorevole ministro, anche a nome del collega De Cesare, delle soddisfacenti risposte date alle nostre domande. E poichè ho preso la parola, mi lasci formulare l'augurio che egli possa mettersi d'accordo col suo collega della guerra, perchè l'Istituto dei collegi militari venga diffuso in altri centri importanti del Regno; tanto più avuto riguardo alla prossima, credo, abolizione del volontariato di un anno, la quale esigerà certamente qualche provvedimento che tolga l'inconveniente delle lunghe interruzioni degli studi, dannose qualche volta, pericolose sempre.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro per le dichiarazioni fatte che mi sembrano soddisfacenti.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Io mi dichiaro soddisfatto della risposta che mi ha dato l'onorevole ministro, perchè sono persuaso che quando egli esaminerà la questione, vedrà che la mia proposta è perfettamente conforme alla giusta interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Vi sono degli ordini del giorno...

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale presenta due ordini del giorno di indole generale che furono approvati anche dalla Camera, ed altri due ne presenterà agli articoli della legge. Il primo di essi suona così:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge, che, mentre provveda ad un coordinamento didattico ed amministrativo dei

Convitti nazionali, diretto a far loro raggiungere gli alti fini educativi ai quali devono rispondere, conceda ai funzionari di essi quei miglioramenti economici e di carriera che si riconoscono necessari ».

L'altro riguarda i libri di testo. Nella relazione non ne è parlato, ma tutti sanno quanto sia grave la questione dei libri di testo, ed è bene che sia disciplinata, per quanto sarà possibile, dal Ministero. Perciò, come fu fatto alla Camera, l'Ufficio centrale presenta quest'ordine del giorno:

« Il Senato afferma l'opportunità che vengano disciplinate con decreto Reale le norme per la scelta dei libri di testo e di lettura per le scuole medie e normali ».

Gli altri due ordini del giorno, ho già detto, si riferiscono all'art. 47 e di questi allora potremo parlare.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto, e con grato animo, gli ordini del giorno dell'Ufficio centrale. Fra le altre la questione dei libri di testo merita tutta l'attenzione del Parlamento. Il ministro ha tolto dal disegno l'articolo che dava delle facoltà speciali al Ministero, non solo per evitare una lunga discussione, ma perchè ritiene che dalla legge Casati queste facoltà siano già date in modo sufficiente. Ora, con l'ecceitamento dei due rami del Parlamento e l'invito a provvedere in proposito, il ministro si sente confortato in questa interpretazione e farà tutto il possibile perchè a questa baranda dei libri di testo possa essere in qualche modo presto provveduto. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, do lettura del primo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministero:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge, che, mentre provveda ad un riordinamento didattico ed amministrativo dei Convitti nazionali, diretto a far loro raggiungere gli alti fini educativi ai quali devono rispondere, conceda ai funzionari di essi quei miglioramenti economici e di carriera che si riconoscono necessari ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo il secondo ordine del giorno, pure proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Ministero:

« Il Senato afferma l'opportunità che vengano disciplinate con decreto Reale le norme per la scelta dei libri di testo e di lettura per le scuole medie e normali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Gli altri ordini del giorno si riferiscono all'art. 47.

Dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### CAPO I.

#### INSEGNANTI E CAPI D'ISTITUTO.

##### Art. 1.

Gli insegnanti degli Istituti di istruzione classica, tecnica, nautica, complementare e normale e quelli degli Istituti di magistero per l'educazione fisica sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ruoli indicati dalla tabella A.

(Approvato).

##### Art. 2.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono abrogati. Ad essi sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Il concorso è bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.

« La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero dei posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla metà del numero dei vincitori.

« Lo nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

« Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.

« Se per rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati.

« Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.

« Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.

« Per le supplenze sarà titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente inseguito almeno un anno in scuole governative o pareggiate ».

(Approvato).

##### Art. 3.

Nei concorsi generali alle cattedre d'Istituti di secondo grado, la graduatoria dei vincitori sarà formata di due gruppi: il primo comprenderà coloro che abbiano insegnato lodevolmente almeno per tre anni la stessa materia o materie affini in Istituti di primo grado o coloro che abbiano esercitato lodevolmente almeno per tre anni l'ufficio di assistente di ruolo a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Università o Istituti governativi di istruzione superiore; il secondo gli altri vincitori.

A parziale deroga dall'obbligo del concorso stabilito dall'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141, per il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli, alle cattedre di materie letterarie delle classi quarta e quinta del ginnasio si provvede, seguendo l'ordine di anzianità, con la nomina di insegnanti di ruolo delle prime tre classi, i quali da speciali ispezioni siano stati giudicati idonei al nuovo ufficio.

Il loro passaggio diventa definitivo soltanto dopo la prova stabilita dall'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

I professori ordinari di pedagogia delle scuole normali possono, su loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei corsi magistrali istituiti colla legge 21 luglio 1911, n. 861.

Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire a norma dell'art. 10 della legge 21 lu-

glio 1911, n. 861 e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517 è portato a 45 fino al 31 dicembre 1916.

DINI, *relatore*. Domando di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Non ho voluto parlare nella discussione generale, perchè, dopo il chiaro ed esauriente discorso dell'onorevole ministro, ben poco avrei avuto da aggiungere; e il Senato mi sarà certo grato di non avere allungato anche con un mio discorso questa discussione. Però come ebbi a dichiarare anche nella relazione, ho inteso di riservarmi di prendere la parola in occasione della discussione dei diversi articoli, per fornire schiarimenti ed illustrazioni sull'interpretazione da darsi a talune disposizioni degli articoli stessi.

È appunto per questa ragione che ho chiesto la parola sull'art. 3.

Quest' articolo all'ultimo comma dispone: « Il numero dei corsi magistrali che si potranno istituire, a norma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, e del comma 2° dell'art. 14 della legge 25 maggio 1913, n. 517, è portato a 45 fino al 31 dicembre 1916 ».

Data la lettera di quest'articolo, sembrerebbe quasi che questi corsi magistrali dovessero durare fino al 31 dicembre 1916; mentre invece si è inteso di dire che a tutto il 1916 possono istituirsi fino a 45 di questi corsi magistrali.

Del resto la stessa cosa si stabiliva, sia pure per un numero inferiore di corsi magistrali, nella legge 25 maggio 1913, all'art. 14.

È in questo senso che dev' essere interpretato l'ultimo comma dell'art. 3.

DANE0, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANE0, *ministro della pubblica istruzione*. Non solo consento nella interpretazione data dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale all'ultimo comma dell'art. 3, ma ricordo che, siccome questo comma fu proposto come emendamento alla Camera dei deputati, fu proposto appunto illustrandolo in questo senso, e cioè non di avere dei corsi di durata limitata fino al 1916, ma di creare delle istituzioni che potessero sorgere fino all'anno solare 1916.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Al comma 3° dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, è sostituito il seguente:

« Le sedi disponibili devono essere nominativamente indicate nell'avviso di concorso e non potranno essere più di tre in ciascun bando di concorso. La Commissione designerà in ordine di merito sei vincitori per ciascuna delle sedi. I vincitori, che non accettino la sede per la quale hanno concorso, sono esclusi dal concorso speciale successivo ».

Anche per le assegnazioni alle sedi importanti in seguito a concorso si osserva il disposto del penultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli stipendi assegnati ai professori straordinari e ordinari di ciascun ordine di ruoli sono quelli indicati dalla tabella B.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo consegue successivamente, a datare dal suo passaggio a ordinario, sei aumenti quinquennali nella misura fissa indicata dalla tabella B fino al limite massimo della tabella stessa.

L'insegnante che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, secondo le norme dell'articolo seguente, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

È abrogato l'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

#### Art. 6.

All'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142 è sostituito il seguente:

« Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'art. 5, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto a insegnanti ordinari con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

« Ogni anno, messi a confronto per ciascun ruolo i titoli di merito degli insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta

condizione, e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

« Coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predotta condizione di anzianità.

« Nessun insegnante potrà ottenere durante la sua carriera più di tre aumenti anticipati.

« Per gl'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo ».

(Approvato).

#### Art. 7.

Il numero complessivo delle ore settimanali di lezione in istituti pubblici e privati per gli insegnanti dei ruoli *A* e *B* non può essere superiore a 28, per quelli del ruolo *C* a 30, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio delle quali giudicherà il ministro, sentito il parere dell'autorità scolastica locale.

Ciascun professore, prima di assumere incarico d'insegnamento in istituti privati o pareggiati, ha obbligo di prestare l'opera propria nelle scuole governative fino al numero di ore sopraindicato, quando l'autorità scolastica lo richieda.

(Approvato).

#### Art. 8.

L'obbligo dell'orario settimanale per gli insegnanti delle scuole di primo grado è di ore 19, per quelli delle scuole di secondo grado di ore 16 e per gli insegnanti del ruolo *C* di ore 22.

Quando un professore insegni per ragioni di organico contemporaneamente in due istituti di grado diverso, tale obbligo è quello fissato per gli insegnanti degli istituti di primo grado, se egli appartiene al ruolo *B*, di secondo grado se egli appartiene al ruolo *A*.

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline, che costituiscano cattedra, sia inferiore al limite stabilito nei precedenti comma, l'insegnante è obbligato a raggiungere detto limite senza speciale retribuzione in classi aggiunte o in corsi ordinari, con

insegnamento della propria o di altra disciplina, per la quale possieda il titolo specifico di abilitazione, anzitutto nell'istituto a cui appartiene, poi in altri istituti della medesima sede, compresi i corsi magistrali e gli istituti governativi di educazione femminile, il cui personale insegnante sia a carico dello Stato.

Nel determinare come gl'insegnanti debbano completare l'orario obbligatorio, si seguiranno l'ordine e le norme stabiliti nell'articolo 11 della presente legge per l'assegnazione delle classi aggiunte.

(Approvato).

#### Art. 9.

Ciascuna ora di insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, anche negli Istituti pubblici governativi di educazione femminile, è retribuita nella misura stabilita dalla tabella *C*, per i mesi di insegnamento e di esame.

Quando un insegnante sia chiamato a completare il proprio orario d'obbligo in istituto di grado inferiore, le ore in più che eventualmente facesse per ragioni di unità di programma nella medesima classe sono compensate nella misura stabilita per l'istituto cui l'insegnante appartiene.

(Approvato).

#### Art. 10.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo è stabilito di anno in anno con decreto reale promosso dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, in base:

1° al numero delle classi e corsi ordinari;

2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti che hanno carattere di stabilità nel medesimo istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.

In ciascun istituto, oltre le cattedre che saranno determinate dal suo organico, possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline soltanto quando col l'insegnamento nel corso ordinario e nelle classi

aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 8.

Per le materie letterarie nelle classi ginnasiali può istituirsi una cattedra parallela anche quando si raggiunga il doppio delle ore d'insegnamento determinate dal programma.

Il regolamento stabilirà le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento delle classi aggiunte e per la determinazione del numero delle cattedre di ruolo che anno per anno possono essere assegnate a ciascun istituto.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 11 e i primi cinque comma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le classi aggiunte nelle scuole medie e normali regio e pareggiate si assegnano tenendo conto del seguente ordine di preferenza:

1° all'insegnante o agli insegnanti delle relative materie della medesima scuola;

2° agli insegnanti di materie affini della medesima scuola;

3° agli insegnanti della stessa materia in altre scuole di pari grado;

4° agli insegnanti di altra materia in altre scuole di pari grado;

5° agli insegnanti della stessa o di altra materia in altre scuole di grado diverso, con preferenza per gli insegnanti delle scuole annesse a quelle cui si tratta di provvedere;

6° agli estranei al personale di ruolo abilitati.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati è data preferenza alle donne per le sezioni femminili ed agli uomini per le sezioni maschili.

In ogni caso, l'assegnazione delle classi aggiunte secondo l'ordine anzidetto è subordinata all'obbligo del completamento di orario dei professori e all'obbligo di insegnamento dei capi d'istituto, alle esigenze dell'orario dei diversi istituti, ed a ragioni didattiche o di servizio o di diligenza e robustezza fisica, di cui è giudice l'autorità scolastica locale, fermo restando il diritto di ricorso a norma della legge vigente.

Le classi aggiunte si costituiscono in ogni scuola sulla base del numero degli alunni ef-

fettivamente e regolarmente iscritti appena chiusa la sessione ordinaria autunnale degli esami e in ogni caso non oltre il 31 ottobre. Esse rimangono immutate per tutto l'anno scolastico, anche se il numero degli alunni aumenti.

(Approvato).

#### Art. 12.

Possono aspirare all'Ufficio di Capo di istituto incaricato:

a) per le scuole di secondo grado gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato, dei quali non meno di tre in scuole dell'ordine e grado corrispondente;

b) per le scuole di primo grado gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo A o al ruolo B, che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio di ruolo, governativo o pareggiato.

L'insegnante, il quale rifiuti la nomina a Capo d'istituto incaricato o la sede a cui è destinato, non può avere durante il biennio, per il quale abbia ottenuto l'idoneità, una nuova offerta, nè essere compreso per il biennio successivo nell'elenco degli idonei.

(Approvato).

#### Art. 13.

I Capi di istituto incaricati continuano la loro carriera come insegnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.

La nomina è fatta per un triennio a titolo di esperimento. Durante questo periodo l'incaricato è sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio con esito favorevole, il Capo di istituto è nominato effettivo con decreto Reale, cessando di appartenere al ruolo degli insegnanti e il suo stipendio è aumentato dell'ammontare della retribuzione che egli percepiva, come incaricato, a norma della tabella anzidetta.

La nomina a Capo di istituto effettivo decorre dal 1° ottobre di ciascun anno e verrà computata come triennio compiuto la frazione di due anni o nove mesi.

L'incarico è revocato, anche prima che si

compia il triennio di esperimento, quando l'opera del Capo di istituto non sia giudicata buona.

Contro il provvedimento di revoca dell'incarico e contro la negata promozione ad effettivo, è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

(Approvato).

#### Art. 14.

Il Capo di istituto effettivo ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante, consegue un aumento di stipendio di lire 500 fino a raggiungere il limite massimo di stipendio stabilito per gli insegnanti del ruolo cui appartiene, aumentato della somma corrispondente all'assegno di cui gode come Capo istituto.

La concessione di questo aumento quinquennale può essere anticipata di un anno a norma dell'articolo 6.

Il Capo di istituto, che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

(Approvato).

#### Art. 15.

I Capi di istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentita in questo caso la Sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, possono essere restituiti all'ufficio di insegnante e ai ruoli donde provengono, con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti, anche in soprannumero, finchè il posto di ruolo non sia vacante.

(Approvato).

#### Art. 16.

Il Capo d'istituto incaricato od effettivo nei ginnasi isolati, nei licei isolati, negli istituti nautici, nelle scuole normali senza classi complementari, nelle scuole tecniche e complementari, che non abbiano più di otto classi tra ordinarie ed aggiunte, ha obbligo d'insegnamento pari al programma della disciplina o delle discipline da lui professate.

Nei predetti istituti che abbiano un maggiore numero di classi e nei licei-ginnasi, negli istituti tecnici e nelle scuole normali con classi

complementari il Capo di istituto ha obbligo di insegnamento da un minimo di ore sei a un massimo di ore dodici, secondo le esigenze del servizio e dei programmi, i quali, salvo assoluta necessità, non devono essere frazionati; ha obbligo d'insegnamento pari all'orario del programma, ove questo sia inferiore al detto minimo.

L'insegnamento del Capo di istituto deve essere impartito, sempre quando sia possibile, in classi aggiunte; alla cattedra tenuta da lui, quando egli insegni in classi aggiunte, si provvede con altro insegnante di ruolo, sempre che la cattedra medesima non debba essere soppressa a norma dell'articolo 10 della presente legge.

In ogni caso, quando la popolazione scolastica di un istituto sia superiore, da un bionnio, a 250 alunni, non comprese per le scuole normali e i corsi magistrali le scuole annesse, il Capo di istituto incaricato od effettivo è esonerato dall'insegnamento.

Il Capo d'istituto provvede alle eventuali improvvise assenze col personale della scuola, e, quando non ne abbia modo, supplisce egli stesso, senza diritto a compenso.

Egli non può assumere alcun incarico, sia nel proprio, sia in altro istituto, salvo gravi ragioni di servizio da valutarsi dal Ministero.

(Approvato).

#### Art. 17.

Nessun compenso è dovuto ai Capi di istituto per la direzione delle classi aggiunte. I Capi di istituto delle scuole che abbiano più di 400 alunni, hanno diritto ad una indennità annua nella misura di lire 1000 se sono preposti a istituti di secondo grado, di lire 750 se a istituti di primo grado.

I corsi magistrali sono considerati istituti di secondo grado.

(Approvato).

#### Art. 18.

Gli insegnanti di scuole medie e normali, i quali, col consenso del Governo, siano incaricati d'insegnamenti in scuole governative secondarie o superiori di Stati stranieri, sono considerati in missione per la durata del loro incarico e continuano ad appartenere ai ruoli degli insegnanti, agli effetti della carriera e dello stipendio.

Qualora però l'incarico assunto in scuole alla dipendenza di altri Stati sia retribuito, il pagamento dello stipendio è sospeso per la durata dell'incarico stesso.

(Approvato).

#### Art. 19.

Il primo comma dell'art. 17 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, è così modificato:

« Gli insegnanti e i Capi d'istituto delle scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti ».

Quando nelle scuole all'estero per necessità didattiche si debbano affidare ad uno stesso insegnante insegnamenti diversi e in scuole di diverso ordine o grado, secondo raggruppamenti non previsti dalla tabella *H* della legge 8 aprile 1906, n. 142, i limiti d'orario relativi, di cui all'art. 8 della presente legge, potranno essere ridotti di due ore.

(Approvato).

#### Art. 20.

Ogni anno possono essere mandati in missione a perfezionarsi nelle lingue estere presso le scuole governative di Stati esteri 20 insegnanti di ruolo, alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 18 e con una indennità di missione di lire 1000. La missione non può essere rinnovata per più di un anno.

(Approvato).

### CAPO II.

#### PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO.

#### Art. 21.

Lo stipendio dei segretari dei licei-ginnasi, delle scuole normali e degli istituti di magistero per l'educazione fisica è determinato dalla tabella *E*.

I segretari conseguono quattro aumenti quinquennali di lire 250 ciascuno fino al limite massimo stabilito dalla tabella stessa.

I segretari dovranno essere forniti di licenza di scuola media di primo grado.

Negli istituti con una popolazione scolastica stabile non inferiore a 150 alunni, per i quali

spetti allo Stato di provvedere anche alle spese per il personale non insegnante, il Capo d'istituto può essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario ad un insegnante, o, in difetto, a persona estranea di sua fiducia, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La retribuzione per tale incarico è stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'istituto, ma non può superare le 600 lire annue; al pagamento di detta retribuzione potrà essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

In quelli di tali istituti, nei quali siano iscritte oltre 100 alunne, può essere nominata, di anno in anno, un'assistente fornita almeno di licenza di scuola media di primo grado col l'obbligo di dare opera anche nei lavori di segreteria. La sua retribuzione non può essere inferiore alle 600 lire annue né superiore allo stipendio minimo dei segretari.

(Approvato).

#### Art. 22.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda ai Capi di istituto d'istruzione media e normale, eccettuati quelli per uso elettorale, dovrà pagarsi una indennità in conformità della tabella *F*.

L'introito delle indennità anzidette, nelle quali non è compreso il costo della carta bollata o della marca corrispondente, sarà devoluto a beneficio dei segretari dei singoli istituti.

(Approvato).

#### Art. 23.

Gli stipendi dei macchinisti, dei bidelli e degli aiuto-bidelli dei Regi licei-ginnasi e degli istituti di magistero per l'educazione fisica sono indicati dalla tabella *G*.

I macchinisti verranno assunti per concorso.

A decorrere dalla loro nomina definitiva, i macchinisti, i bidelli e gli aiuto-bidelli conseguono due aumenti biennali successivi, e, dopo questi, due aumenti sessennali nella misura indicata per ciascuno di essi dalla tabella *G* e fino al massimo fissato dalla tabella stessa.

Negli istituti in cui le spese del personale di servizio sono a carico dello Stato, quando

la popolazione scolastica femminile non sia inferiore a quindici alunne, il Capo dell'istituto può essere autorizzato dal Ministero ad affidare le attribuzioni di aiuto-bidella per la sorveglianza delle alunne stesse ad una donna da lui scelta, cui verrà assegnata una retribuzione annua da stabilirsi volta per volta, secondo le particolari condizioni dell'istituto, in una misura che potrà variare da lire 400 a lire 600.

Al pagamento delle retribuzioni al personale subalterno potrà esser provveduto con le norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

### CAPO III.

#### TASSE.

##### Art. 24.

Le tasse per gli istituti di istruzione media e normale governativi e pareggiati sono determinate dalla tabella II.

Sono abolite le propine di esame nelle scuole medie e normali e nei corsi magistrali.

È conservata la propina di lire 5 per l'esame di maturità.

(Approvato).

##### Art. 25.

Nei casi di registrazione o di istituzione di scuole medie e normali ai termini del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1907, n. 645, dal contributo risultante dalla tabella di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente, sarà detratto, nel primo triennio di funzionamento delle scuole, l'importo effettivo delle tasse scolastiche riscosse in ciascun anno. Nel periodo successivo al triennio, sino alla data di validità della relativa convenzione con l'ente interessato, l'importo delle tasse scolastiche da detrarsi dal contributo dovrà ritenersi consolidato nella cifra corrispondente al maggior importo annuale verificatosi nel suddetto triennio.

Per le convenzioni già stipulate ai termini del suaccennato testo unico del 1907, dovrà, agli effetti della detrazione dal contributo, considerarsi come consolidato l'importo delle tasse

scolastiche corrispondente a quello annuale maggiore verificatosi nel periodo dalla data di decorrenza della convenzione con l'ente interessato sino a tutto l'anno scolastico in corso alla data di pubblicazione della presente legge.

Qualora tale periodo sia inferiore al triennio, la detrazione dal contributo avverrà fino a compimento del triennio stesso in base all'importo effettivo annuale delle tasse scolastiche, e il consolidamento delle tasse stesse nel modo suindicato avrà invece effetto per il periodo successivo sino alla data di validità della convenzione.

Per le convenzioni già stipulate o da stipularsi per domande pervenute entro il termine del 30 giugno 1914, di cui al seguente articolo, le tasse scolastiche dovranno computarsi nella misura in vigore prima della presente legge.

(Approvato).

##### Art. 26.

I contributi che le provincie, i comuni e gli enti morali pagano attualmente allo Stato per effetto di leggi o di speciali convenzioni stipulate od in corso di stipulazione entro il 30 giugno 1914 non subiranno variazioni per effetto della presente legge.

Per quanto riguarda il contributo nelle spese delle classi aggiunte di cui al capoverso dell'art. 8 della legge 12 luglio 1900, n. 259, le relative quote annuali dovranno essere liquidate tenendo presente che, instituendosi posti di ruolo ai termini della legge 8 aprile 1906, n. 142 e della presente legge, l'ente dovrà per tali posti contribuire solo nella spesa corrispondente a quella che lo Stato sosteneva prima della creazione dei posti stessi. Lo stesso criterio di liquidazione deve applicarsi alle quote arretrate di contributo per classi aggiunte, a cominciare dalla quota relativa all'esercizio successivo alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Nel caso di domande degli enti locali per registrazione ed istituzione di scuole medie, pervenute entro il 30 giugno 1914, i contributi relativi saranno quelli fissati dalla tabella approvata con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 307.

La liquidazione del contributo che l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » dovrà pagare all'erario nei casi di cui all'art. 4 della legge 29 maggio 1913, n. 920, sarà fatta in re-

lazione agli stipendi stabiliti dalla presente legge, anzichè a quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare per decreto Reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi del personale delle scuole medie e normali, la tabella dei contributi per le convenzioni che, dopo la promulgazione della presente legge, si stipuleranno per la istituzione o conversione in governative di scuole medie e normali, a' sensi del testo unico approvato con Regio decreto 25 luglio 1907, n. 645.

(Approvato).

#### Art. 27.

In caso di istituzione di nuove scuole normali o di corsi magistrali annessi a ginnasi isolati a senso delle leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 861, i contributi offerti dagli enti locali sono versati al tesoro, e la differenza della spesa sul contributo sarà prelevata dallo stanziamento iscritto nel bilancio della pubblica istruzione per effetto dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487. Allo stesso stanziamento sarà annualmente aggiunto l'introito delle tasse scolastiche.

(Approvato).

#### Art. 28.

All'alunno che appartenga a famiglia di disagiata condizione e che abbia dato lodevole prova in tutte le materie ed abbia tenuto buona condotta, è accordata anno per anno la dispensa dalle tasse.

All'alunno di scuola tecnica e complementare, regolarmente promosso in tutte le materie, che appartenga a famiglia di disagiata condizione ed abbia tenuto buona condotta, è accordata anno per anno la dispensa dall'aumento di tasse stabilito dalla presente legge, in confronto delle precedenti, anche se la prova non sia riuscita lodevole in talune materie non principali.

Con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

(Approvato).

### CAPO IV.

#### PREPARAZIONE DEGLI INSEGNANTI.

##### Art. 29.

Sono istituiti cento posti di assistente tirocinante nelle scuole medie e normali, i quali saranno distribuiti preferibilmente tra g'istituti più numerosi, con l'assegno annuo di lire 600 per ciascuno. Essi potranno essere aumentati con la legge di bilancio fino a trecento.

Gli assistenti tirocinanti sono scelti dal Ministero tra i giovani laureati e, per le scuole femminili, escluse le classiche, anche tra le diplomate degli Istituti superiori di magistero femminile. Essi coadiuvano i professori nei modi indicati dal Capo d'istituto, assumendo per l'intero anno scolastico l'obbligo di prestare l'opera loro continuativa come assistenti, e, per non più di sei ore settimanali, come supplenti in sostituzione degli insegnanti dell'istituto durante le loro brevi ed eventuali assenze.

Se l'assistente tirocinante presta l'opera sua come insegnante oltre le ore di obbligo sopra indicate, è retribuito, per le ore eccedenti le sei, nella misura fissata dalla tabella C.

L'assistente tirocinante non può assumere incarico d'insegnamento continuativo, nè in classi aggiunte nè per supplenza in corsi ordinari, sia nell'istituto cui è addetto, sia in altro, salvo casi di urgente necessità.

Nessuno può essere nominato assistente tirocinante per più di due anni.

L'ufficio di assistente tirocinante, lodevolmente esercitato almeno per un anno, sarà, agli effetti dei concorsi, considerato titolo pari a quello dell'insegnamento in scuole medie e sarà titolo di speciale considerazione per le supplenze.

Egual valore nei concorsi per le scuole medie e normali si deve attribuire al lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Concorsi nazionali in qualità d'istitutore.

(Approvato).

### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### Art. 30.

Gli insegnanti ed i capi di istituto delle scuole di cui alla presente legge, quando ab-

biano compiuto il settantesimo anno di età, e gli insegnanti di educazione fisica, quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo, cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni civili e militari.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Mi permetto di dire alcune parole su questo art. 30 per rinnovare e anche esplicitare una raccomandazione che ha fatto l'Ufficio centrale all'onorevole ministro, e che l'onorevole Masci ha ripetuto, quella cioè di tener conto in modo speciale di quei vecchi insegnanti che presentemente o nell'avvenire possono essere collocati a riposo per aver compiuto l'età di 75 o 70 anni.

L'onor. ministro ha già detto che cercherà di allargare per quanto sarà possibile il termine nel quale dovranno essere posti a riposo, ma, per quanto egli possa cercare di fare in questo senso in loro vantaggio, certo la disposizione della legge non si potrà mutare e i collocamenti a riposo dovranno pur farsi; quindi l'Ufficio centrale per mio mezzo pregherebbe l'onorevole ministro di voler fare anche qualche cosa di più per quei professori che si troveranno in condizioni fisiche e intellettuali ancora buone, pur avendo compiuto i 70 o i 75 anni....

DANEQ, *ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe dar loro delle classi aggiunte.

DINI, *relatore*... No, non mi fermo sulle classi aggiunte, perchè queste non si potranno dare loro altro che rarissimamente, poichè vi è un articolo, l' 11°, che dà diritto di preferenza ai professori di scuole Regie e pareggiate, di aver loro queste classi aggiunte, e ben raramente quindi potranno restarne per gli estranei all'insegnamento come saranno allora gl'insegnanti collocati a riposo; ma c'è l'ultimo comma dell'art. 2 il quale dice:

« Per le supplenze sarà titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo o avere lodevolmente insegnato almeno un anno in scuole governativo o pareggiate », ed è di questa disposizione che il ministro potrà valersi per giovare in qualche modo ai detti vecchi insegnanti.

Qui dunque non si tratterebbe di classi aggiunte ma di supplenze per le quali si dice che sarà titolo di preferenza l'essere riusciti vincitori o idonei o avere notevolmente insegnato almeno un anno nelle scuole governative o pareggiate; e quindi trattandosi d'insegnanti che hanno insegnato non soltanto un anno ma anni e anni, fino 20 e più anni, potranno benissimo essere preferiti quando siano ancora fisicamente e intellettualmente validi. L'onorevole ministro si valga dunque anche di questa facoltà che ha dalla legge per aiutare questi poveri vecchi insegnanti, non pochi dei quali sono certo migliori di tanti e tanti altri che ancora continueranno a prestare indisturbati il loro servizio.

DANEQ, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEQ, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io assicuro l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che questo sarà fatto non solo per favorire gli insegnanti, ma anche nell'interesse della scuola, perchè questi insegnanti, se validi ancora, saranno i migliori supplenti che si possano avere.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io ringrazio l'onorevole ministro di questa assicurazione datami, e giacchè ho la parola, voglio fare una semplice osservazione anche sul seguente art. 31, sul quale ha parlato ieri il collega Masci, e sul quale si è detto tanto e tanto dagli insegnanti.

Voglio cioè far rilevare che quell'articolo non è altro che la riproduzione dell'art. 109 della legge Casati, relativo ai professori ordinari e straordinari delle Università che ha vita così per questi da quasi sessant'anni; e nessuno vorrà dire che la legge Casati non fosse liberale; più liberale non poteva certamente essere. Ebbene nessuno mai reclamò contro tale disposizione; mentre appena riprodotta in questa legge sui professori delle scuole secondarie questi hanno fatto i grandi lamenti, hanno gridato agli attentati contro la libertà! Eppure le disposizioni sono tali e quali, soltanto che nella legge Casati si dice: « sentito il parere del Consiglio superiore », e qui invece si dice: « sentito il parere della sezione per l'istruzione media

della Giunta del Consiglio superiore, il che è anche più favorevole agli insegnanti medi.

Ho creduto opportuno di ricordare al Senato questa circostanza speciale che non ha fatto rilevare il mio amico Masci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 30.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Passeremo all'art. 31 che rileggo:

#### Art. 31.

Qualora, anche prima di raggiungere il limite di età indicato nell'articolo precedente, sia accertato che l'insegnante o il Capo d'istituto non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia all'ufficio loro, il ministro può dispensarli dal servizio, sentito il parere della Sezione per l'istruzione media della Giunta del Consiglio superiore, alla quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

(Approvato).

#### Art. 32.

Il richiamo dall'aspettativa concessa per motivi di famiglia all'insegnante o al capo di istituto non può aver luogo entro il periodo tra il 1° giugno e il principio del nuovo anno scolastico, salvo che in tale periodo scada il termine massimo per cui l'aspettativa può essere concessa.

(Approvato).

#### Art. 33.

All'art. 9 della legge 8 aprile 1906, n. 141, è sostituito il seguente:

« Per le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore o la dignità dell'insegnante o del capo d'istituto e che non costituiscano grave insubordinazione si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura, per l'insubordinazione grave, per l'abituale irregolarità di condotta e per i fatti che compromettano l'onore o la dignità di chi li commette, si applicano, secondo

la gravità dei casi e le circostanze, le altre pene disciplinari indicate nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 ».

(Approvato).

#### Art. 34.

A modificazione dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'onere che lo Stato può assumersi per il pagamento degli interessi in favore di comuni e provincie per la costruzione di palestre di ginnastica e di edifici destinati a scuole secondarie, classiche e tecniche, Regie e pareggiate, nonchè a convitti annessi alle Regie scuole normali, è determinato in lire 200,000 annue.

(Approvato).

#### Art. 35.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1914-15 e per gli esercizi successivi, saranno iscritte ai capitoli 85, 99, 101 e 111 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri, rispettivamente le maggiori somme di lire 200,000, 80,000, 25,000 e 100,000 per provvedere ad acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico delle scuole medie e normali.

Allo stesso fine saranno stanziati in bilancio lire 15,000 per i corsi magistrali.

Il fondo stanziato al cap. 87 sarà elevato a lire 30,000 e quello stanziato al cap. 102 a lire 300,000.

Per le spese che gli uffici scolastici provinciali sostengono a servizio dell'istruzione media e normale e per quelle degli uffici dell'ispettorato regionale, sarà stanziata in bilancio la somma annua di lire 15,000.

(Approvato).

### CAPO VI.

#### SCUOLE PAREGGIATE.

#### Art. 36.

Nelle scuole medie e normali pareggiate le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle corrispondenti scuole governative in forza della presente legge, e sono devolute a vantaggio degli Enti cui le scuole appartengono. Restano però a beneficio dell'erario:

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1914

1° le sopratasse di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

2° la tassa di diploma.

È in facoltà degli Enti, che mantengono scuole medie pareggiate, di limitare le iscrizioni degli alunni appartenenti a famiglie residenti in altri comuni in modo da impedire la formazione di classi aggiunte, le quali importino una spesa superiore alla potenzialità del loro bilancio.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Soltanto per dire che in questo articolo si usano delle frasi, le quali lasciano qualche incertezza. Ivi è detto che nelle scuole medie normali e pareggiate le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle corrispondenti scuole governative: però ricordo che vi è l'art. 10 della legge del 25 maggio 1913, n. 517, sulle trasformazioni degli Istituti d'istruzione, il quale dice che le tasse per le scuole pareggiate possono essere anche superiori a quelle governative; e resta quindi inteso che questa facoltà per le scuole pareggiate è mantenuta. È un chiarimento che io volevo dare e che è bene resti negli atti del Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'art. 36 s'intenderà approvato.

(Approvato).

#### Art. 37.

Gli stipendi obbligatori per i Capi d'istituto e per gli insegnanti straordinari e ordinari di tutte le scuole medie pareggiate sono i minimi stabiliti, per il rispettivo grado, dalla presente legge, le cui disposizioni si applicano alle scuole stesse anche per ciò che riguarda le retribuzioni da corrispondersi per qualunque titolo e gli obblighi di orario.

Qualora le somme stanziato per l'anno 1914 nel bilancio degli Enti interessati, accresciute delle somme corrispondenti al maggior provento delle tasse scolastiche e all'economia delle propine, non siano sufficienti per l'applicazione del comma precedente, sarà conservato il pareggiamento a quelle scuole nelle quali i Capi d'istituto e gli insegnanti ordinari e straordinari conseguano almeno i relativi stipendi minimi e le retribuzioni stabilite dalla legge

8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Le somme che eventualmente sopravanzino sul maggior provento delle tasse e sull'economia delle propine, pagando soltanto gli stipendi o le retribuzioni stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, saranno ripartite tra il Capo d'istituto e gli insegnanti di ruolo nei modi determinati dal regolamento.

Le condizioni di carriera di cui godono al momento della pubblicazione della presente legge gli attuali Capi d'istituto e gli insegnanti delle scuole pareggiate si dovranno considerare in ogni caso come ad essi acquisite, indipendentemente dall'applicazione del comma precedenti.

Gli obblighi di orario per tutte le scuole ai cui insegnanti non si estendano integralmente i benefici della presente legge, saranno quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142, e quelli della legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Anche agli effetti della presente legge è applicabile per i ginnasi il primo comma dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1892, n. 71, in quanto però sia stata in precedenza applicata integralmente la legge 8 aprile 1906, n. 142.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Il terzo comma di questo articolo dice: « Le somme che eventualmente sopravanzino sul maggior provento delle tasse e sull'economia delle propine saranno ripartite fra il Capo dell'istituto e gli insegnanti di ruolo nei modi determinati dal regolamento ».

Con questo dunque le somme che gli enti i quali mantengono le scuole pareggiate ritraranno dal maggior provento delle tasse, dovranno essere ripartite nei modi determinati dal regolamento, e va bene; però è bene che apparisca chiaramente che non potranno per questo gli insegnanti esigere che si faccia per essi anche più di quello che il primo comma di questo articolo stabilisce, cioè che gli stipendi obbligatori per i Capi istituto e per gli insegnanti delle scuole pareggiate devono essere uguali a quelli che si danno nelle scuole governative.

In certi casi potrà avvenire che con questi maggiori proventi delle tasse quando si ripar-

tissero per intero si vengano anche a superare gli stipendi governativi, ma la legge non intende certo d'imporre di arrivare a questo. Siccome si dice che quei maggiori proventi, quando vi siano, saranno ripartiti nei modi determinati dal regolamento, sarà bene che il regolamento stabilisca che i detti maggiori proventi non vi è obbligo di darli per intero quando col darli si giungesse a dare stipendi superiori a quelli che dà il Governo; e i sopravanzi di questi proventi potranno invece essere dati per dotazioni di gabinetto, per locali scolastici, ecc.; si stabilisca insomma chiaramente questo, onde gli insegnanti non abbiano a pretendere che si diano a loro anche quei denari che eventualmente potranno sopravanziare dopo pareggiati gli stipendi.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Si terrà conto di questa raccomandazione nel regolamento.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, quest'articolo 37 s'intenderà approvato. (È approvato).

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a determinare le condizioni, alle quali possono acquistare la stabilità gli insegnanti e i Capi d'istituto di ruolo di scuole medie pareggiate dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, i quali, essendo stati assunti in servizio prima che la scuola fosse pareggiata, hanno continuato anche dopo il pareggiamento ad occupare lodevolmente la cattedra di ruolo, alla quale erano stati nominati.

(Approvato).

CAPO VII.

INSEGNANTI  
ADDETTI ALLE SCUOLE MILITARI.

Art. 39.

Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per le scuole corrispondenti che dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica e ne osservano i programmi e gli orari.

La direzione disciplinare delle scuole dei collegi militari e i poteri disciplinari spettanti ai

Capi d'istituto d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, sono deferiti ai comandanti dei Collegi stessi.

Alle operazioni finali di scrutinio per l'ultimo corso tecnico e liceale ed agli esami di licenza assisterà un commissario designato di volta in volta dal Ministero dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 40.

Per provvedere all'insegnamento nei Collegi militari il Ministero della pubblica istruzione mette a disposizione di quello della guerra gli insegnanti nel numero e per le cattedre occorrenti, aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli. Gli insegnamenti sono distribuiti in cattedre, in conformità di quanto dispongono le leggi sull'istruzione pubblica.

I professori aspiranti all'insegnamento nei Collegi militari debbono fare apposita domanda al Ministero dell'istruzione, il quale, ove nulla osti, li darà in nota a quello della guerra, che procederà alla scelta e successiva destinazione con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

La scelta sarà fatta fra coloro che occupino negli istituti corrispondenti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione una cattedra di ruolo per la disciplina che sono chiamati ad insegnare nei Collegi militari, o che, pur occupando una cattedra diversa di qualsiasi ruolo, siano stati dichiarati idonei in concorsi per la cattedra della disciplina che dovranno impartire nei collegi medesimi.

(Approvato).

Art. 41.

Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, gli insegnanti conservano il proprio posto di ruolo e continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Lo stipendio e gli assegni loro spettanti saranno corrisposti sul bilancio del Ministero della guerra.

(Approvato).

## Art. 42.

Gli insegnanti predetti possono chiedere di essere riammessi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione purchè ne facciano domanda prima del 31 maggio per l'anno scolastico successivo.

Il Ministero della guerra per comprovate ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili da esso dipendenti e del comandante del Collegio, può esonerare l'insegnante dall'incarico nei Collegi militari.

L'insegnante esonerato dall'incarico ha diritto di occupare il primo posto vacante nel ruolo cui appartiene. Qualora nessun posto sia vacante, egli sarà collocato a disposizione del Ministero dell'istruzione pubblica con l'intero stipendio e potrà essere destinato a cattedre dell'ordine di scuole cui appartiene, e per la disciplina o per il gruppo di discipline che insegna, o per discipline per le quali possieda il titolo specifico di abilitazione, quando tali cattedre siano temporaneamente prive di titolare.

Se si tratta d'insegnante, che, prima di ottenere l'incarico nei Collegi militari, occupava una cattedra in sede di primaria importanza, il Ministero dell'istruzione pubblica, cessato l'incarico stesso, avrà facoltà di destinarlo a cattedra di sede secondaria, conservandogli il diritto ad essere destinato in cattedra di sede di primaria importanza, alla quale non intenda di provvedere con vincitori di concorsi speciali.

(Approvato).

## Art. 43.

All'insegnamento nelle classi aggiunte provvede il comandante del Collegio col personale in esso insegnante, il quale ha diritto di preferenza. Qualora occorra, egli potrà valersi dell'opera di altri insegnanti di scuole medie governative della città, prendendo i necessari accordi con le autorità scolastiche da cui tali insegnanti dipendono.

Gli insegnanti addetti ai Collegi militari, che non possono completare l'orario di obbligo nei Collegi stessi, lo completeranno nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ove occorra, anche lo scuole dei Collegi militari, previa intelligenza tra le autorità scolastiche dei due Ministeri, potranno servire per il completamento di orario degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti nei Collegi militari conservano i diritti per gli incarichi in classi aggiunte di scuole medie governative o pareggiate, ma non potranno assumere insegnamento alcuno fuori del Collegio senza autorizzazione del comandante. L'autorizzazione concessa può essere revocata ogni qualvolta l'interesse degli studi nel Collegio lo richieda.

(Approvato).

## Art. 44.

Gli insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra nè ad alcuno di quelli del Ministero della pubblica istruzione, i quali alla data della presente legge siano incaricati di un insegnamento presso i Collegi militari, o lo abbiano lodevolmente tenuto almeno un anno, potranno, nei limiti del numero delle cattedre disponibili ed a parere del Ministero della guerra, continuare ad insegnare nei collegi stessi e diverranno di ruolo dopo di aver partecipato, entro un quinquennio dalla data suddetta, con esito favorevole, ad un concorso per la cattedra della disciplina da loro insegnata nel collegio.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare sull'articolo 44.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Io desidererei dall'onorevole ministro una spiegazione circa quest'articolo che riguarda gli insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra nè ad alcuno di quelli del Ministero della pubblica istruzione, i quali, essendo alla data della presente legge incaricati di un insegnamento presso i Collegi militari, qualora abbiano lodevolmente tenuto l'insegnamento stesso per almeno un anno, potranno continuare ad insegnare nei Collegi stessi e diverranno di ruolo dopo di aver partecipato entro un quinquennio dalla data suddetta, con esito favorevole, ad un concorso per la cattedra della disciplina da loro insegnata nel Collegio.

Ora può darsi il caso che vi sia qualche incaricato il quale abbia subito un concorso con

esito favorevole anteriormente all'applicazione di questa legge. Io domando all'onorevole ministro se il beneficio stabilito da quest'articolo si estende anche a chi si trovi in questa condizione.

Sarebbe ingiusto, a parer mio, che mentre quest'articolo 44 tende a favorire individui affatto estranei, i quali dopo un anno di servizio possono godere dei vantaggi stabiliti nell'articolo stesso, sarebbe ingiusto, ripeto, che chi è già in ruolo ed ha già sostenuto lodevolmente un concorso anteriormente all'applicazione di questa legge, dovesse essere escluso dagli stessi vantaggi o dovesse subire un nuovo concorso.

A me sembra che una interpretazione un po' larga di questa disposizione della legge potrebbe ovviare all'inconveniente cui ho accennato.

DANEQ, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEQ, *ministro della pubblica istruzione*. Come ho già dichiarato a proposito di altri articoli, non intendo di portar qui un'interpretazione autentica. Ad ogni modo mi sembra ragionevole l'interpretazione proposta dall'onorevole Torrigiani all'art. 44.

Non parrebbe giusto infatti che coloro i quali non appartenendo al ruolo del Ministero della guerra, né ad alcuno di quello del Ministero della pubblica istruzione ed essendo nella condizione di incaricati, possano venirsi a trovare in condizioni diverse da quelle in cui sarebbero se appartenessero alle scuole medie.

La legge negli articoli precedenti ha provveduto per tutti e non sarebbe giusto quindi che costoro fossero esclusi.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ringrazio l'onorevole ministro di queste sue spiegazioni che mi soddisfano pienamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 44.

Cui l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 45.

All'ultimo capoverso dell'art. 61 della legge 17 luglio 1910, n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento

del Regio esercito o dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, è sostituito il seguente:

« In luogo dei professori civili di ruolo, è data facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti che abbiano la richiesta capacità per l'insegnamento che viene loro affidato; ad essi verrà corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica, possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti ».

(Approvato).

#### Art. 46.

I professori degli Istituti militari appartenenti al ruolo del Ministero della guerra rimangono a far parte del detto ruolo e sono equiparati, per quanto concerne gli stipendi, i compensi speciali e l'orario di obbligo, agli insegnanti delle scuole medie governative dei ruoli corrispondenti.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Nei Collegi militari gli insegnanti in parte sono ufficiali o quanto meno provengono dalla carriera degli ufficiali. Ora, l'art. 45 in discussione, io credo si riferisca appunto ad essi. Essi, pur rimanendo a far parte del ruolo del Ministero della guerra, saranno equiparati per quanto concerne gli stipendi, i compensi speciali ecc., agli insegnanti delle scuole medie governative dei ruoli corrispondenti, e tutto questo va bene.

Ma oltre ad essi, negli Istituti militari, — e noto che nell'articolo si usa appunto la parola generica « Istituti » che comprende tutte le scuole militari —, vi sono anche degli insegnanti di materie superiori che non appartengono alle scuole medie e non sono ufficiali. Tali sono gli insegnanti di calcolo differenziale, di geometria analitica ecc. Ora io credo che costoro nella legge non siano considerati e s'intende come non abbiano ad esserlo dal momento che non sono professori per insegnamenti di scuole medie. Però, una volta che a quelli dei ruoli militari che insegnano nei Collegi militari si accordano i vantaggi concessi ai professori delle scuole medie, mi sembrerebbe giusto che gli

stessi vantaggi, e anche vantaggi superiori, si facessero anche a questi insegnanti di materie universitarie delle scuole militari.

Mi permetto di richiamare sopra questa questione l'attenzione dell'onor. ministro della guerra, vivamente raccomandandogli di studiarla e di proporre, occorrendo gli opportuni provvedimenti legislativi, giacchè io credo che si tratti di materia alla quale non sia possibile di provvedere con regolamento.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole senatore Dini di aver richiamato la mia attenzione su questo argomento e l'assicuro che studierò la questione e, occorrendo, presenterò un apposito disegno di legge o altrimenti provvederò in occasione della discussione del bilancio del Ministero della guerra.

DINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto delle sue promesse.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 46.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

##### Art. 47.

Gli incaricati fuori ruolo, in servizio all'atto dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, i quali non siano già entrati a far parte del personale di ruolo delle scuole medie e normali o non abbiano dopo l'applicazione della detta legge rifiutato la nomina a insegnanti di ruolo, saranno nominati straordinari per la disciplina o le discipline che allora professavano o per l'ordine e grado di scuola in cui insegnavano; a condizione che siano forniti del titolo di abilitazione o si trovino in condizioni fisiche ed intellettuali da poter prestare buon servizio.

Questa disposizione si estende anche agli attuali supplenti che prestarono servizio come incaricati fuori ruolo prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Coloro che in un concorso speciale per sedi di primaria importanza, bandito dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano riportato una votazione non inferiore a quella richiesta per essere compresi nella graduatoria dei vincitori, o siano inclusi tra i proposti per cattedre di sedi non di primaria importanza di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, purchè non abbiano, dopo l'applicazione di detta legge, rifiutato la nomina ad insegnanti di ruolo e coloro che abbiano conseguito l'idoneità o l'eleggibilità in un concorso generale precedente alla presente legge, saranno nominati straordinari per la materia, l'ordine e il grado di scuola per i quali siano stati classificati in detti concorsi, a condizione che, ove non appartengano al personale di ruolo, abbiano prestato lodevole servizio come supplenti almeno per due anni nelle scuole medie e normali governative. A quelli di essi che invece appartengono già al personale di ruolo delle scuole medie e normali governative si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Saranno assunte col grado di straordinario anche le donne che, ammesse ad un concorso e comprese dalla Commissione giudicatrice tra le vincitrici, non furono nominate di ruolo negli istituti maschili cui il concorso si riferiva.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Come ho detto nella relazione, questo art. 47 non credo sia stato formulato nel miglior modo desiderabile; ma bisogna accettarlo tal quale, non convenendo ora d'introdurre modificazioni nel disegno di legge.

Ho accennato nella relazione che probabilmente nell'applicazione di questo articolo si riscontreranno delle incongruenze, e si verificheranno delle ingiustizie, perchè probabilmente rimarranno fuori alcuni che hanno titoli migliori di coloro che vengono contemplati in questo articolo; e a questi inconvenienti sarà giusto prima o poi di apportare un rimedio.

Questo articolo fu prima presentato in un modo, poi fu più volte modificato, e infine vi furono apportati emendamenti dalla Camera, e così siamo arrivati all'articolo confuso e incom-

pleto quale si trova oggi formulato. La stessa cosa accadde per la legge del 1906 per gli articoli corrispondenti a questo, ma allora il Senato aveva tempo avanti a sé quanto ne voleva, e noi potemmo modificarli, e gli articoli modificati dal Senato furono poi approvati dalla Camera senz'altro; ma ora non possiamo far questo.

E io prego perciò anzitutto l'onorevole ministro che voglia, quando alla applicazione si verificano gli inconvenienti che si temono, e si verificheranno certamente, presentare un disegno di legge per rimediare a questi inconvenienti, o altrimenti voglia prendere allora in considerazione quei progetti che a tal uopo venissero presentati da senatori o deputati.

Intanto però, poichè l'art. 47 deve restare quale è, noi dobbiamo procurare che venga applicato nel miglior modo possibile onde farsi che le ingiustizie, che pure ritengo che ci saranno, siano nel minor numero possibile, e non si abbiano danni per l'insegnamento.

Ora è stato osservato da noi che questo articolo verso la metà del terzo comma dice che entreranno in ruolo come straordinari « coloro che abbiano conseguito l'idoneità o l'eleggibilità in un concorso generale precedente alla presente legge », ecc.

Con queste parole « concorso generale precedente alla presente legge » è certo intanto che dovranno entrare in ruolo tutti coloro che hanno fatto concorsi dal 1906 in poi e che hanno le altre condizioni fissate dall'articolo stesso; ma mentre non vi ha alcun dubbio su questo, l'Ufficio centrale ritiene che le parole della legge portino che questa disposizione si estende anche ai concorsi anteriori alla presente legge; almeno a quelli che furono fatti con serietà, che siano simili presso a poco a quelli che si fanno attualmente.

I concorsi avanti il 1906 erano fatti ora con certe norme, ora con certe altre, ma il più spesso l'avviso di concorso stabiliva che il concorso venisse aperto per un determinato numero di posti, e che dovesse farsi una graduatoria degli eleggibili ed una seconda degli idonei. Nel fatto però di sovente avveniva che le Commissioni davano una coda a questa graduatoria degli idonei, formando un altro elenco di *raccomandati* per l'assunzione in servizio; e non di rado i compresi in questo elenco erano in

numero rilevante. Si faceva ciò dalle Commissioni, e il più spesso anche con eccessiva larghezza, pensando che con queste raccomandazioni senza dare ai raccomandati alcun diritto, si dava loro una soddisfazione della quale erano contenti. Ora andando indietro ai concorsi anteriori al 1906, l'Ufficio centrale ritiene che le disposizioni della legge non si debbono estendere anche a questi « raccomandati », ma soltanto a quelli tra i concorrenti che furono compresi nelle categorie degli idonei ed eleggibili. E in questo senso anche per suggerire una guida al ministro che dovrà applicare questa disposizione, l'Ufficio centrale presenta un ordine del giorno che poi leggerò, e nel quale abbiamo appunto espressi questi concetti e i altri che passo ad indicare.

Siccome nell'articolo seguente, il 48, si fa una graduatoria fra quelli che secondo le prescrizioni dell'art. 47 dovranno essere nominati in ruolo, questa graduatoria dovrà essere fatta prima dell'assunzione in pianta dei nuovi insegnanti; e anche a proposito di questa graduatoria l'Ufficio centrale ha creduto opportuno di introdurre nel suo ordine del giorno alcune norme che potranno anche queste servire di guida al ministro. Aggiungo che nell'art. 47 è detto che il personale da immettersi in pianta deve aver prestato lodevole servizio come supplente almeno per due anni nelle scuole medio governative, ma per tutto questo non fissano termini precisi pel tempo nel quale l'articolo dovrà applicarsi, e neppure si dice se questo servizio di supplenza deve essere stato continuativo oppure a più riprese. Tutte queste incertezze possono far nascere inconvenienti nell'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo; e per toglierli l'Ufficio centrale ritiene che convenga provvedere come viene indicato nell'ordine del giorno che ho proposto e che voglio sperare che il ministro vorrà accettare.

Questo ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato, ritenuto che, ai fini dell'art. 47, convenga tener conto dei risultati dei concorsi solo per coloro i quali, in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 142, ottennero l'idoneità o l'eleggibilità, o, in concorsi anteriori alla detta legge, siano stati compresi in una delle graduatorie espressamente richieste dal bando di concorso;

« Ritenuto che, per accertare il lodevole ser-

LEGISLATURA XXIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1914

vizio, non possa considerarsi sufficiente elemento di giudizio l'aver prestato saltuariamente e per brevi periodi l'opera di supplenti, bensì occorra che l'opera stessa, anche se non per due anni consecutivi, si sia svolta in periodi di tempo tali per durata da consentire una valutazione dei risultati ottenuti nelle scuole;

#### « FA VOTI »

« Che il ministro, nell'applicazione dell'art. 47, determini nel Regolamento le modalità dell'assunzione nel senso sopra indicato;

« Che, a tutela dei diritti di tutti coloro che possono profittare della disposizione dell'art. 47, l'Amministrazione stabilisca un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblici e renda largamente nota agli interessati la graduatoria degli aventi diritto alla nomina, con facoltà agli interessati medesimi di presentare le controdeduzioni e i ricorsi nei termini consueti di legge;

« Che la condizione del biennio di supplenza, necessario per la nomina di ruolo, sia accertata con riferimento alla data in cui tale graduatoria sarà resa definitiva e che da tale data decorra il quinquennio per l'ammissione ai concorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 48 ».

Un altro ordine del giorno è stato anche preparato dall'Ufficio centrale, relativo esso pure all'applicazione di questo articolo 47, ma non più per ciò che riflette le scuole governative, bensì per quanto si riferisce alle scuole pareggiate.

Dal momento che le scuole pareggiate debbono essere nelle stesse condizioni delle governative, è naturale che le disposizioni che l'articolo 47 sancisce per gli insegnanti delle scuole governative, possano anche riferirsi al personale delle scuole pareggiate. Ed è appunto in questo senso che l'Ufficio centrale presenta quest'altro ordine del giorno il cui significato è bene evidente:

« Il Senato invita il Governo a stabilire, come ne ha facoltà, per regolamento, che le disposizioni dell'art. 47 possano applicarsi anche agli insegnanti di scuole pareggiate che si trovino nelle condizioni che l'articolo stesso stabilisce per gli insegnanti governativi, quando gli enti che mantengono le scuole stesse richiedano di applicarle ».

E poichè ho la parola, mi permetto di raccomandare anche al ministro, che, quando farà il regolamento, specifichi un po' bene la questione di queste supplenze.

Per esempio, se uno ha concorso per l'insegnamento di chimica e poi ha prestato invece la supplenza per la matematica come si applica la legge? La legge non dice niente: si spieghi almeno nel regolamento che prima di tutto, a parità di altri titoli, si darà la preferenza a coloro che hanno prestato la supplenza nella materia per la quale hanno concorso.

E così si dica chiaro nel regolamento, a scanso di equivoci e a maggiore esplicazione dell'ultima parte del terzo comma dello stesso articolo 47, che anche a coloro che hanno fatto o fanno un certo insegnamento come insegnanti di ruolo in scuole medie, quando abbiano il requisito del concorso per altra scuola si applicano tutte le indicate disposizioni dell'art. 47; perocchè è bene evidente che colle parole « anni di supplenza » il legislatore ha inteso dire « anni d'insegnamento »; e l'insegnamento dato come insegnanti di ruolo è titolo ben maggiore di quello dell'insegnamento dei supplenti.

Tutte queste ed altre che potrei ricordare sono cose attinenti al regolamento; tenga conto dunque, onorevole ministro, di queste osservazioni per quanto le sarà possibile; e intanto la prego di voler accogliere i due ordini del giorno che io ho presentato a nome dell'Ufficio centrale.

DANEO, *ministro della istruzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Io accolgo volentieri il concetto degli ordini del giorno come materia riferibile al regolamento: e comincio dall'ultimo.

Io ritengo che, quando nella legge si parla di servizi effettivi di supplenza e si dà un vantaggio speciale a chi l'ha adempiuta in relazione al concorso a cui si è presentato, si voglia tener conto della supplenza che si riferisce alla materia per la quale fu fatto il concorso; pur senza che forse si possa escludere assolutamente il servizio reso con l'insegnamento in altra disciplina affine.

Così quando si parla di due anni d'insegnamento si deve evidentemente intendere due anni scolastici rispettivamente intieri: essi po-

tranno anche essere virtualmente staccati, ma non possono certo essere presi a spizzico, fatti cioè con tre mesi di supplenza in un luogo e sei in un altro, ecc., quindi qui si deve intendere di due anni scolastici interi.

Tutte le altre raccomandazioni dell'Ufficio centrale pure sono buone per chiarire l'argomento, poichè questo articolo fu un po' affaticato dai vari emendamenti proposti nell'altra Camera, e potrebbe anche essere elevato il dubbio che si possa, applicandolo, esagerare e arrivare a qualche categoria davvero non più eleggibile. Certo l'articolo però parla di idonei e di eleggibili; e l'idoneità va intesa nel pieno e vero suo senso, deve essere stata conseguita in un concorso generale posteriore alla legge del 1900 e non altrimenti; così come l'eleggibilità deve riferirsi ai concorsi antecedenti al 1906 e restringersi a quelle graduatorie che erano richieste nel bando di concorso. Fu questa l'intenzione di chi propose e di chi accettò l'emendamento.

Quindi siamo molto bene intesi, ed io ringrazio il relatore di avermi dato modo di fare queste dichiarazioni e terrò molto conto delle proposte che sono contenute nei suoi ordini del giorno che dichiaro di accettare.

**PRESIDENTE.** Pongo quindi ora ai voti gli ordini del giorno proposti dal relatore dell'Ufficio centrale ed accettati dal signor ministro.

Li rileggo.

« Il Senato, ritenuto che, ai fini dell'art. 47, convenga tener conto dei risultati dei concorsi solo per coloro i quali, in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 142, ottennero l'idoneità o l'eleggibilità, o, in concorsi anteriori alla detta legge, siano stati compresi in una delle graduatorie espressamente richieste dal bando di concorso;

« Ritenuto che, per accertare il lodevole servizio, non possa considerarsi sufficiente elemento di giudizio l'aver prestato saltuariamente e per brevi periodi l'opera di supplenti, bensì occorra che l'opera stessa, anche se non per due anni consecutivi, si sia svolta in periodi di tempo tali per durata da consentire una valutazione dei risultati ottenuti nelle scuole;

#### « FA VOTI

« Che il ministro, nell'applicazione dell'art. 47, determini nel Regolamento le modalità dell'assunzione nel senso sopra indicato;

« Che, a tutela dei diritti di tutti coloro che possono profittare della disposizione dell'art. 47, l'Amministrazione stabilisca un congruo termine per la presentazione delle domande, pubblici e renda largamente nota agli interessati la graduatoria degli aventi diritto alla nomina, con facoltà agli interessati medesimi di presentare le controdeduzioni e i ricorsi nei termini consueti di legge;

« Che la condizione del biennio di supplenza, necessario per la nomina di ruolo, sia accertata con riferimento alla data in cui tale graduatoria sarà resa definitiva o che da tale data decorra il quinquennio per l'ammissione ai concorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 48;

« Il Senato invita il Governo a stabilire, come ne ha facoltà per regolamento, che le disposizioni dell'art. 47 possano applicarsi anche agli insegnanti di scuole pareggiate che si trovino nelle condizioni che l'articolo stesso stabilisce per gli insegnanti governativi, quando gli enti che mantengono le scuole stesse richiedano di applicarle ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Pongo pure ai voti l'art. 47 che già fu letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 48.

Le persone indicate nell'articolo precedente saranno assunte in servizio in sedi non di primaria importanza nel seguente ordine:

a) ex incaricati fuori ruolo prima e all'atto dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, secondo la data di nomina a incaricati;

b) classificati nei concorsi speciali per sedi di primaria importanza;

c) proposti per sedi di secondaria importanza in concorsi speciali di cui al penultimo comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 177, e idonei nei concorsi generali.

Nell'ambito di ciascuno dei gruppi b) e c) l'ordine di assunzione nei ruoli sarà determinato dalla data di approvazione dei singoli concorsi e per ciascun concorso dalla graduatoria di merito.

L'assunzione in servizio di ruolo delle persone precedentemente indicate è subordinata, oltre che all'esistenza dei posti di ruolo neces-

sari, alla preventiva assunzione di tutti coloro che hanno diritto alla nomina per effetto di concorsi banditi prima della pubblicazione della presente legge.

Quelli tra gli attuali supplenti, i quali per effetto delle precedenti disposizioni non otterranno la nomina a straordinari, saranno ammessi per un quinquennio ai concorsi generali, qualunque sia la loro età.

Il servizio prestato come supplente sarà titolo di preferenza in detti concorsi, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

(Approvato).

#### Art. 49.

Gli attuali insegnanti di matematica nelle scuole tecniche, i quali furono assunti in ruolo in seguito a un concorso abbinato per scuole tecniche e ginnasi o che passarono per concorso dal servizio di ruolo dei ginnasi a quello delle scuole tecniche, potranno a loro domanda passare all'insegnamento nei ginnasi a misura che i posti si renderanno vacanti, secondo l'ordine determinato dalla loro assunzione in servizio nelle scuole tecniche.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Questo articolo 49 dice che gl'insegnanti che furono assunti in ruolo in seguito ad un concorso abbinato per scuole tecniche e ginnasi, o che passarono per concorso dal servizio di ruolo dei ginnasi a quello delle scuole tecniche, potranno passare, dietro loro domanda, all'insegnamento dei ginnasi ecc.

Ed io, accettando di buon grado l'articolo, voglio raccomandare all'onorevole ministro che in questi passaggi si tenga conto anche della sede che attualmente occupano gl'insegnanti che li faranno; cioè se essi, per esempio, si trovano in sedi principali, prego l'onorevole ministro di trovar modo, possibilmente, di passarli in ginnasi di sedi principali, tenendo conto così nei passaggi medesimi anche dell'importanza della sede occupata precedentemente dagli insegnanti.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Il ministro farà il possibile per soddisfare i desideri espressi dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 49.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 50.

Agli attuali insegnanti di ruolo e capi d'istituto nelle scuole medie e normali governative sono concessi:

1° a decorrere dal 1° ottobre 1914 un aumento di lire 500 sullo stipendio; tale aumento non toglie il diritto agli aumenti quinquennali o sessennali o agli aumenti anticipati per merito distinto concessi dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805, i quali vengano a maturare o debbano essere assegnati con decorrenza dal 1° ottobre 1914 al 30 settembre 1915;

2° a decorrere dal 1° ottobre 1915, un aumento di stipendio pari a tanti quarantesimi dell'aumento fisso stabilito per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti sono gli anni di servizio di ruolo nelle scuole medie e normali compiuti col 30 settembre 1915.

Agli attuali Capi d'istituto effettivi, a decorrere dal 1° ottobre 1914, ed ai Capi d'istituto incaricati, a mano a mano che conseguiranno il grado di effettivi, sarà inoltre concesso un aumento di stipendio pari alla differenza fra la retribuzione fissata dalla tabella E, annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e quella fissata dalla tabella D, annessa alla presente legge.

Se anche con tali aumenti lo stipendio liquidato al 1° ottobre 1915 sarà inferiore a quello indicato, in corrispondenza degli anni di servizio, per gli insegnanti nella tabella I e per i capi d'istituto nella tabella L, annesse alla presente legge, a ciascuno sarà corrisposta, a titolo di assegno personale non valevole per la pensione, una retribuzione pari alla differenza tra i due stipendi; e il capo d'istituto o l'insegnante conseguirà successivamente, a decorrere dal 1° ottobre 1915, due aumenti annuali o in seguito tanti aumenti biennali di stipendio, sempre nella misura fissa, stabilita per ciascun ruolo dalla tabella B, quanti occorrono per raggiungere lo stipendio che è corrispondente al numero degli anni di servizio compiuti al termine dell'anno o del biennio. Al conseguimento di ciascuno di tali aumenti l'assegno personale sarà determinato in modo che la somma

complessiva dello stipendio e dell'assegno uguali lo stipendio fissato rispettivamente nelle tabelle *I* ed *L*.

Agli effetti dei precedenti aumenti di stipendio, coloro che a norma dell'art. 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142, e dell'art. 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno conseguito un aumento anticipato di stipendio, di uno o due anni, per merito distinto, si considerano come se abbiano rispettivamente uno o due anni di maggiore anzianità.

(Approvato).

#### Art. 51.

In nessun caso lo stipendio da corrispondersi all'insegnante o al capo d'istituto per effetto di qualsiasi aumento, a qualunque titolo conseguito, potrà essere superiore a quello indicato rispettivamente nelle tabelle *I* ed *L* in corrispondenza al numero degli anni di servizio prestati.

Quando, in qualunque momento della carriera, lo stipendio risulti uguale a quello corrispondente, segnato nelle dette tabelle, l'insegnante o capo d'istituto continuerà negli anni successivi la sua carriera secondo le disposizioni degli articoli 5, 13 e 14, in modo però che essa non risulti ritardata in confronto con le tabelle *I* ed *L*.

(Approvato).

#### Art. 52.

Per l'applicazione degli articoli precedenti, nel caso di cumuli di due uffici con stipendio si osserveranno le norme seguenti:

1° Se i due uffici sono d'insegnante di ruolo in scuole medie o normali governative, gli aumenti, di cui ai precedenti articoli, sono concessi solo per uno degli uffici, a scelta dell'interessato. Lo stipendio del secondo ufficio rimane invariato, e il relativo obbligo d'orario, anziché essere accresciuto, come per l'altro, fino al limite di cui all'art. 8 della presente legge, rimarrà quello stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dalla tabella *D* annessavi, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805.

2° Qualora le ore d'insegnamento, a cui per i due uffici cumulati è obbligato l'insegnante, calcolate secondo il numero precedente, siano complessivamente superiori a ore 23 o

ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo *C*, il cumulo dovrà cessare col 30 settembre 1915, con facoltà all'interessato di optare per l'uno o per l'altro degli uffici, a meno che egli preferisca mantenere inalterati gli stipendi, di cui a quella data è fornito per entrambi, e i relativi obblighi d'orario, e di compiere la rimanente sua carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nel qual caso il cumulo sarà conservato.

3° Le disposizioni dei numeri precedenti si applicano anche nel caso di cumuli d'uffici d'insegnante non appartenenti entrambi alle scuole medie e normali, o di cui l'uno dipenda da altra amministrazione governativa o da enti locali.

Quando il cumulo dei due uffici, conservato a norma della facoltà concessa nel precedente numero 2, venga a cessare, sempreché per il servizio prestato nell'ufficio che viene a mancare, non competa alcun assegno, la carriera nell'unico ufficio di cui l'insegnante rimane titolare, si compirà, a incominciare dall'anno scolastico immediatamente successivo al giorno della cessazione del cumulo, secondo le norme della presente legge e con gli obblighi di orario in questa stabiliti; e lo stipendio, di cui detto insegnante è fornito, sarà ragguagliato, per effetto di aumenti biennali, a quello stabilito per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio.

(Approvato).

#### Art. 53.

Per i Capi d'istituto e gl'insegnanti di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti ai quali appartenevano, passarono al servizio dello Stato o passeranno entro il 1° ottobre 1914, saranno computati come utili agli effetti dell'art. 50 della presente legge, anche gli anni di servizio effettivo da essi anteriormente prestati come insegnanti di ruolo negli istituti medesimi.

Saranno computati come utili ai medesimi effetti anche gli anni di servizio di ruolo prestati come Regi provveditori agli studi, come ispettori centrali per le scuole medie e normali

e come assistenti di ruolo delle Regie università o degli istituti governativi di istruzione superiore.

(Approvato).

Art. 54.

Per gli attuali insegnanti di ruolo le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della presente legge avranno applicazione coll'anno scolastico 1915-1916.

Le disposizioni dell'art. 24 avranno applicazione coll'anno scolastico 1914-15.

(Approvato).

Art. 55.

Alla prima applicazione della presente legge, per quanto riguarda gli obblighi d'orario, agli attuali insegnanti di ruolo che ne facciano domanda, potranno essere conservati gli obblighi d'orario stabiliti dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, per ciascun grado di scuole ed ordine di ruoli.

Lo stipendio degli insegnanti che abbiano ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario sarà, ad ogni effetto di legge, ridotto di una somma corrispondente al numero delle ore delle quali è stato diminuito il loro obbligo d'orario, computata nella misura stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.

L'insegnante che ha ottenuto la diminuzione dell'obbligo di orario non può in seguito rinunciare, né passare ad altro ruolo conservando tale concessione, né assumere altro insegnamento in istituti pubblici o privati, oltre quello assunto prima del 31 maggio 1914 negli istituti pubblici d'istruzione media o superiore.

Gli insegnanti già appartenenti al 3° ordine di ruoli, che, per effetto della presente legge, vengano assegnati sia al ruolo B sia al ruolo C, potranno mantenere inalterati gli stipendi di cui sono forniti e i relativi obblighi d'orario, e compiere la rimanente loro carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142 o della legge 26 dicembre 1909, n. 805. Tale opzione dovrà essere dichiarata entro il 30 settembre 1915 e sarà irrevocabile.

(Approvato).

Art. 56.

Nell'organico di ciascun istituto sono conservati i posti di ruolo attualmente esistenti, an-

corchè non si verifichino le condizioni volute dal secondo comma dell'art. 10, purché esistano quelle stabilite dal primo comma. A mano a mano che si verifichino vacanze, il numero delle cattedre di ruolo per ciascuna materia o gruppo di materie verrà ridotto in conformità delle disposizioni del comma secondo dell'articolo predetto.

Gli insegnanti di educazione fisica, che alla promulgazione della presente legge si trovino in sede ove non adempiono integralmente agli obblighi d'orario, di cui all'art. 8, potranno essere trasferiti per servizio, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 8 aprile 1906, n. 141. Potranno tuttavia rimanere nella sede attuale, salvo altri motivi di servizio richiedano il trasferimento, ma in tal caso non saranno loro applicabili le disposizioni della presente legge relativa agli stipendi.

(Approvato).

Art. 57.

Gli insegnanti di educazione fisica che attualmente appartengono al gruppo C prendono posto nel ruolo di anzianità, per ogni effetto, dopo quelli che appartengono al gruppo A.

(Approvato).

Art. 58.

Gli attuali Capi di istituto, incaricati da tre anni almeno, passeranno subito effettivi, se siano favorevoli le informazioni delle autorità scolastiche e le ispezioni, alle quali saranno sottoposti. In caso contrario, sarà loro revocato l'incarico a norma dell'art. 13.

I Capi di istituto che per effetto del secondo comma dell'art. 41 della legge 8 aprile 1906, n. 142, non hanno obbligo d'insegnamento, continueranno ad essere esonerati, tranne che non si tratti di supplenze temporanee ad insegnanti dell'istituto, cui sono preposti, a norma dell'art. 16.

I Capi di istituto che attualmente godono una retribuzione per la direzione delle classi aggiunte potranno conservarla nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, qualora non preferiscano di rinunciare per ottenere invece l'indennità di cui all'articolo 17.

Nulla è innovato a quanto dispone la ta-

bella A' annessa alla legge 8 aprile 1905, numero 142, circa l'assegno stabilito dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

(Approvato).

#### Art. 59.

Agli insegnanti e ai Capi di istituto contemplati dalla presente legge che, entro i primi cinque anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno collocati a riposo per effetto dell'articolo 30 o dispensati dal servizio per effetto dell'articolo 31, e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22, in luogo dell'indennità che può loro spettare, sarà liquidata la pensione come se abbiano prestato 25 anni di servizio.

Gli insegnanti e i Capi di istituto predetti che entro i primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 30, saranno mantenuti in servizio sino al limite di età di anni 75, purchè siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

L'ammontare delle pensioni, dipendenti dai collocamenti a riposo disposti in base ai citati articoli 30 o 31, non sarà computato sul fondo consolidato per il debito vitalizio di cui nella legge 29 dicembre 1912, n. 1358.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DINI, *relatore*. Soltanto per fare osservare che quando fu approvato questo disegno di legge dalla Camera, la legge qui ricordata del 29 dicembre 1912 sussisteva ancora; legge che fissava il massimo delle pensioni che si possono dare a 103 milioni all'anno. I termini di quella legge scadevano col 30 giugno e non ne è ancora venuta un'altra che si sostituisca a quella.

Fu presentato, è vero, un altro progetto di legge che consolidava la somma occorrente per le pensioni, ma tale progetto non ha potuto essere discusso dalla Camera; nè di questo mi dolgo perchè a queste leggi generali di consolidamento delle pensioni che creano imbarazzi grandissimi alle amministrazioni, io non tengo davvero.

Ma, siccome io ritengo che a novembre possa il nuovo progetto di legge presentato andare in discussione, richiamo l'attenzione dell'ono-

revole ministro su ciò, perchè in qualche modo nel progetto medesimo venga inserita una disposizione che regoli questa questione.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*. Certo è che oggi, spirato il termine, non esiste più questo freno ed è inutile che resti l'eccezione. Ad ogni modo, terrò conto della osservazione in occasione del nuovo progetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 59.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 60.

Finchè non vengano riordinati per legge i Regi educandati per le fanciulle, agli insegnanti esterni titolari o reggenti dei cinque educandati di Firenze, Milano, Palermo, Udine e Verona, che impartiscono nelle scuole ai medesimi annesse un insegnamento al quale nelle scuole normali e complementari corrisponde una cattedra di ruolo, è concesso un aumento proporzionale di un quarto dello stipendio di cui godono, semprechè non coprano fuori dell'educandato altro ufficio governativo di ruolo.

(Approvato).

#### Art. 61.

Lo stipendio di ciascun impiegato appartenente all'attuale personale di segreteria e di servizio è determinato al 1° ottobre 1914:

a) dallo stipendio effettivamente goduto al 30 settembre 1914;

b) dalle quote di sessennio o di biennio in corso, maturate alla stessa data;

c) da un aumento fisso di lire 500 per i segretari e di lire 200 per il personale di servizio.

Successivamente, ciascuno dei detti impiegati conseguirà, a decorrere dal 1° ottobre 1914, gli aumenti stabiliti rispettivamente per il personale di segreteria e di servizio dalle tabelle E e G, sino a raggiungere lo stipendio massimo indicato dalle tabelle stesse. Tale stipendio massimo non potrà in alcun caso essere superato.

(Approvato).

## Art. 62.

Agli attuali insegnanti di ruolo negli Istituti di magistero per l'educazione fisica nelle scuole medie, si applicano gli articoli 50, 51, 52, 53 della presente legge, computandosi utile agli effetti dello stipendio il tempo passato come insegnanti di ruolo nelle scuole medie.

Gli insegnanti straordinari dei detti Istituti, che abbiano prestato servizio precedentemente nelle scuole medie e normali, ove al termine del periodo di prova non fossero riconosciuti idonei, ritorneranno al ruolo cui appartenevano, conservando la loro anzianità.

(Approvato).

## Art. 63.

Il ruolo organico degli ispettori delle scuole medie e normali, stabilito dalla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1912, n. 677, è modificato in conformità della tabella M annessa alla presente legge.

I ruoli delle carriere amministrativa o d'ordine e quelli del personale di servizio dell'Amministrazione centrale risultano dalla tabella N annessa alla presente legge.

Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla predetta tabella N, potrà conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1915.

Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale che sono vacanti o quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella N predetta, saranno indetti, in conformità dell'art. 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che da cinque anni almeno si trovino a far parte dell'Amministrazione centrale.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Per coprire i posti nell'amministrazione centrale, furono chiamati dalle sottoprefetture e dalle segreterie universitarie diversi funzionari, i quali passarono in pianta al Ministero della pubblica istruzione. Si sono aperti in passato dei concorsi per i posti di primo segretario. Costoro si sono presentati avendo cinque anni di servizio o nelle sottoprefetture o nelle segreterie universitarie e furono ammessi al concorso. Si riteneva

che questo non fosse giusto nè legale e si ricorse al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha dichiarato che questi funzionari, avendo cinque anni di servizio, compreso il tempo di servizio prestato nelle amministrazioni cui prima appartenevano, erano nel diritto di concorrere e quindi potevano e dovevano occupare il posto se vincitori. Ora, l'ultimo capoverso di questo articolo 63 li escluderebbe, perchè è così concepito:

« Per occupare i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale, che sono vacanti, e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella N predetta, saranno indetti, in conformità dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che da cinque anni almeno si trovino a far parte dell'Amministrazione centrale ».

Data questa disposizione, è evidente che questi impiegati, ai quali ho accennato, sono assolutamente esclusi. E questo non mi pare giusto, attesi i precedenti ai quali ho accennato. Infatti, quando questi funzionari sono entrati nell'amministrazione della pubblica istruzione, vi sono certamente entrati con la sicurezza che qualora avessero raggiunto i cinque anni di servizio, compreso quello prestato nelle segreterie universitarie e nelle sottoprefetture, avrebbero avuto il diritto di concorrere ai posti di primo segretario, perchè questo era consentito dalle leggi allora vigenti. Mi rivolgo perciò all'onorevole ministro, pregandolo di esaminare la questione e di vedere se, almeno nel regolamento non si potesse riparare a questa esclusione, la quale è anche inopportuna, perchè questi funzionari possono accampare dei diritti acquisiti e non si può mutare così bruscamente la condizione giuridica di un funzionario.

DANE0, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANE0, *ministro della pubblica istruzione*. Nessuna legge nuova potrebbe togliere un diritto chiaramente acquisito, perchè la legge non ha effetto retroattivo; questo l'onorevole Parpaglia me lo insegna. La legge in discussione quindi non toglierà nessun diritto che possa veramente dirsi acquisito; ma non credo che vi sia ora nell'Amministrazione chi diritti acquisiti possa vantare.

Ma, a parte questo, occorre notare che nel-

L'Amministrazione della pubblica istruzione era finora avvenuto ciò che non si è mai verificato in nessun'altra Amministrazione dello Stato, e che soltanto poteva essere giustificato, e lo fu, da una condizione speciale temporanea, per la quale si era fatta una legge speciale.

Fatta l'epurazione della Minerva, per i posti rimasti vacanti, si ebbe la facoltà, che nei gradi superiori non fu usata, di assumere impiegati prima appartenenti ad altre Amministrazioni.

Alcuni se ne presentarono ai concorsi e assunsero il posto di prima nomina, avendo già a loro attivo quattro o cinque anni di servizio in altre Amministrazioni. Forse anche credettero conveniente entrare al Ministero dell'istruzione perchè, dati i posti vacanti nell'organico, vi era sicurezza di maggior rapidità di carriera. Questi impiegati fecero poi valere il diritto di computare gli anni di servizio precedenti agli effetti dell'ammissione agli esami di primo segretario; in tal senso, dopo parecchie oscillazioni, fu interpretata la legge speciale per l'epurazione del Ministero dell'istruzione dal Consiglio di Stato, e così pure la interpretò il ministro, il quale non volle opporsi al parere del Consiglio di Stato. E così rimase fermo che questi impiegati, avendo potuto venire da altre amministrazioni in forza di una legge speciale, portavano con sé gli anni già passati in altre Amministrazioni ed acquisivano il diritto di presentarsi all'esame di primo segretario.

Questo, se mai, ha potuto essere diritto transiente concesso, secondo quella interpretazione, da quella legge: ma se diventasse un diritto permanente, come si vorrebbe da qualcuno, diventerebbe un privilegio a rovescio per l'Amministrazione dell'istruzione pubblica.

Infatti, in tutte le altre Amministrazioni bisogna avere cinque anni di esperienza speciale, diremo così locale per poter dare l'esame di primo segretario. Ora, per quanto uno venga dalle prefetture o dalle biblioteche (e potrebbe venire anche dalle ferrovie) questo uomo avrà cinque anni di pratica amministrativa, ma non di pratica dei servizi amministrativi della pubblica istruzione, e quindi diventa ingiusto che, di fronte ai suoi compagni di concorso, con lui entrati oggi nella carriera della pubblica istruzione, domani egli possa trovarsi primo segretario, saltando tutti gli altri colleghi di concorso, per il fatto di aver servito cin-

que anni in altre Amministrazioni. Per questo si è voluto togliere la possibilità di questa interpretazione per l'avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 63.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 64.

Gli impiegati che si trovavano al 1° gennaio 1914 nella classe transitoria del Ministero, di cui alla legge 10 luglio 1910, n. 417, i quali posseggono i titoli prescritti per l'ammissione nelle carriere amministrativa e d'ordine, e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ai posti vacanti delle carriere medesime, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione; ma soltanto dalla data di questa nomina decorrerà per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Gli uscieri, bidelli, o serventi che abbiano prestato lodevolmente servizi d'ordine nell'Amministrazione centrale per un periodo non inferiore a un quinquennio potranno essere nominati, sentito il Consiglio d'amministrazione, ai posti che si renderanno vacanti nella carriera d'ordine.

(Approvato).

#### Art. 65.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale, le disposizioni della presente legge con quelle delle altre leggi relative all'istruzione media o normale, ai corsi magistrali e all'educazione fisica.

(Approvato).

#### Art. 66.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della guerra o del Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dalla presente legge.

(Approvato).

## Art. 67.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Baccelli, Balenzano, Barracco, Barzellotti, Beneventano, Bensa, Bergamasco, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi.

Cadolini, Calvi, Capotorti, Cassis, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Chironi, Cianician, Colonna Fabrizio, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, Della Torre, Del Lungo, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Diena, Dini, Di Prampero, Di Sigrignano, Di Terranova, Di Vico, Doria Pamphili, Dorigo.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Florena, Foà, Fortunato, Francassi, Francica-Nava, Frascara, Frassati.

Garavetti, Gherardini, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giorgi, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Levi Civita, Lucchini Luigi.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Marchiafava, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mele, Melodia, Monteverde, Morandi.

Niccolini Eugenio.

Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Pullè Francesco.

Ridola, Ridolfi, Rolandi Ricci.

Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Schupfer, Scillamà, Sinibaldi, Spingardi.

Talamo, Tami, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Valli, Viale, Villa Giovanni.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti straordinari a favore della Sardegna:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	116
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Trattamento di pensione del personale di macchina dei battelli incrociatori addetto alla vigilanza finanziaria:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Sistemazione delle comunicazioni telefoniche nei Castelli Romani:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Aumento di retribuzione ai ricevitori postali e telegrafici di 3ª classe, ai collettori ed ai portalettere rurali:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Costruzione di un edificio per le bibite gratuite ai poveri in Bagni di Montecatini:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	115
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione a favore del capitolo 69 « Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del Genio militare » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti . . . . .	119
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'assetto della stazione termale di Salsomaggiore (N. 116);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania e modificazioni alla legge 12 luglio 1912, n. 772 (N. 120);

Modificazioni della legge 4 aprile 1912, n. 297, concernente la spesa straordinaria consolidata del Ministero dei lavori pubblici (Numero 121);

Proroga dei vincoli sulla zona monumentale di Roma (N. 125);

Proroga del termine stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, per la soppressione dei

Convitti annessi ai Regi conservatori di musica di Palermo e di Parma (N. 126);

Proroga di agevolazioni tributarie per le case popolari ed economiche (N. 119).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale (N. 100).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti tributari (N. 101);

Contributo dello Stato nella preparazione e pubblicazione dell'edizione critica delle Opere di Dante (N. 111);

Disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe (Numero 122);

Istituzione presso la Regia Università di Napoli di una cattedra di clinica delle malattie tropicali (N. 123);

Proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 493 (N. 124).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Lienziato per la stampa il 23 luglio 1914 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche